



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.

Dott. Ansanelli Claudio

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
39	01/06/2016	52	6	11	0

Oggetto:

Reg. CE n. 1308/2013 - PNS Vino - Disposizioni regionali di attuazione della Misura della Riconversione e Ristrutturazione Vigneti - Campagna 2016/2017 (con allegato)

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____



Giunta Regionale della Campania

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca le modalità dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo
- con deliberazione di G.R. n. 2080 del 30 dicembre 2008, la Regione Campania ha già emanato le disposizioni regionali attuative della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti relativa alla programmazione 2009/2013;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2013, n. 15938 reca disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti.
- il programma nazionale di sostegno (PNS) per la viticoltura, relativo alla programmazione 2014/2018, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato inviato alla Commissione UE in data 1 marzo 2013, e contiene, tra l'altro, la misura relativa alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV);
- il decreto delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5701 del 21 ottobre 2015 riguarda le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 per quanto concerne la misura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 maggio 2016 n. 3362 ripartisce tra le Regioni italiane la dotazione finanziaria relativa alla campagna 2016/2017 assegnando alla Regione Campania, sulla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti l'importo di € 3.681.562,00;
- la circolare AGEA Organismo Pagatore del 28/04/2016 prot. n. UMU.2016.678 - *Istruzioni operative n. 16*, riguardante le "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2016/2017

RITENUTO necessario:

- modificare le disposizioni regionali attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, già adottate nelle precedenti campagne vitivinicole, per conformarsi alle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate, al fine di



Giunta Regionale della Campania

dare attuazione alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti, nell'ambito del PNS per la viticoltura, per il periodo di programmazione 2014/2018, che si allegano al presente provvedimento e ne formano parte integrante e sostanziale;

- consentire ai viticoltori interessati della Regione Campania di continuare ad avvalersi dei contributi comunitari previsti per la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti anche per il periodo di programmazione 2014/2018 e segnatamente per la campagna 2016/2017;
- consentire, ai viticoltori interessati ed aventi titolo di presentare le domande di adesione alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura (www.agricoltura.regione.campania.it) da valere a tutti gli effetti di legge e fino al 20 giugno 2016, salvo proroghe stabilite da AGEA;

TENUTO CONTO che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.

VISTI:

- l'art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009, relativo alla separazione tra politica e amministrazione;
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la D.G.R. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 528/2012, con la quale la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- l'articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sull'obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di atti tesi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione organizzativa per l'OCM vitivinicola

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,

1. Di approvare le disposizioni regionali di attuazione della misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per la campagna viticola 2016/2017, riportate in allegato al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di consentire, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico Istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura www.agricoltura.regione.campania.it a valere a tutti gli effetti di legge e fino a **20**



Giunta Regionale della Campania

- giugno 2016**, salvo eventuali proroghe stabilite da AGEA, pena l'esclusione, la presentazione delle domande per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati (CAA) con le note modalità previste dall'OP AGEA, nonché dalle Disposizioni regionali di Attuazione, di cui all'allegato del presente provvedimento;
3. Di rimettere ai Servizi Provinciali Territoriali l'attuazione degli iter procedurali indicati nell'allegato del presente provvedimento.
 4. Di pubblicare il presente provvedimento ai fini della trasparenza ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
 5. Di inviare il presente provvedimento:
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - ai Servizi Territoriali Provinciali;
 - all'UOD 52-06-04 Servizi Informativi per l'agricoltura per la divulgazione sul sito istituzionale;
 - All'UOD 09 per la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'agricoltura a valere a norma di legge;
 - all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali;
 - all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

- *Claudio Ansanelli* -

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento (CE) n. 555/2008 - Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 dicembre 2013, n. 15938 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti.

**Disposizioni regionali attuative della misura di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Programmazione 2014/2018
Campagna 2016/2017**

maggio 2016

SOMMARIO

1.	Introduzione	pag. 3
2.	Programma nazionale di sostegno	pag. 3
3.	Obiettivi regionali relativi alla misura	
	Misura ristrutturazione vigneti	pag. 4
4.	Riferimenti Normativi	pag. 4
5.	Termini e Definizioni	pag. 5
6.	Indicazioni generali di intervento	pag. 7
7.	Reimpianto per ragioni fitosanitarie	pag. 8
8.	Reimpianto per RRV	pag. 8
9.	Azioni ammissibili	pag. 13
10.	Sostegno comunitario e rendicontazione	pag. 17
11.	Presentazione delle domande	pag. 21
12.	Requisiti presentazione della domanda	pag. 22
13.	Istruttoria della domanda	pag. 24
14.	Graduatoria regionale e criteri di priorità	pag. 26
15.	Adempimenti e Controlli	pag. 28
16.	Revoca del sostegno comunitario	pag. 32
17.	Restituzioni e penali	pag. 32
18.	Demarcazione PSR	pag. 35
19.	Clausola compromissoria	pag. 35
	Scheda 1 – Sintesi	pag. 36
	Schede costi	pag. 41 e seg.
	Modelli (A, A1, 1, 2 e B)	pag. 46 e seg.

1. INTRODUZIONE

L'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha consentito un rapido e profondo rinnovamento del settore, attraverso la modernizzazione dei vigneti, nell'ottica della salvaguardia ambientale delle regioni vitivinicole e nel rispetto delle politiche di qualità.

Il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ha ulteriormente modificato la struttura della Organizzazione di Mercato (OCM) del settore vitivinicolo semplificando alcuni meccanismi ma riconfermando la misura della ristrutturazione e riconversione. Dalla precedente annualità si applica anche l'art. 46, paragrafo 3 lett. c) del Reg. UE 1308/2013 riguardante il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

A decorrere dall'annualità 2016/2017 ci saranno alcuni cambiamenti nell'attuazione della Misura RRV per l'intervenuta modifica della normativa comunitaria in materia a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi atti di esecuzione e delegato in corso di emanazione da parte della Commissione, che integrano il Reg. (UE) n. 1308/2013 e che modificano il Reg. (CE) n. 555/2008. Tali atti, si sono resi necessari per garantire il corretto funzionamento dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico, chiarendo inoltre alcune disposizioni e introducendo elementi di semplificazione.

Le principali novità del nuovo regime, che saranno applicate alle domande presentate a decorrere dalla data di pubblicazione delle nuove norme comunitarie nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, riguardano: l'ammontare dell'anticipo che passa dall'attuale 100% all'80% ed il termine per poter concludere le operazioni previste in una domanda.

Le presenti disposizioni regionali di attuazione (DRA) definiscono, per la campagna 2016/2017, le modalità operative per l'accesso alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e all'art. 7 del Reg. (CE) n. 555/08.

2 PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Misura della Riconversione e Ristrutturazione vigneti (RRV)

Il Programma Nazionale di Sostegno (PNS), previsto dalla parte II, Sezione 4, articoli 39 e seguenti, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rappresenta un documento programmatico nell'ambito dell'OCM vino che ogni stato membro predispone e sottopone alla Commissione ogni quinquennio con lo scopo di finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. La disponibilità finanziaria, per ognuna delle cinque campagne di validità, è quantificata nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013.

Tra le misure del PNS 2014/2018 vi è quella della RRV che, attraverso la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto del vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione, ecc., ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di uva da vino.

La concessione del sostegno ai produttori è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del potenziale produttivo. Il Capo II, Sezione 2, del Reg. (CE) n. 555/2008, stabilisce le procedure, le modalità di applicazione e la gestione finanziaria della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania per la misura, nell'ambito della ripartizione dei fondi 2016, ammontano ad euro 3.681.562,00 (DM 3362 del 23 maggio 2016).

3. OBIETTIVI DELLA MISURA RRV

Gli obiettivi della Misura sono:

- adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo nel rispetto dei principi ispiratori della normativa comunitaria vigente;
- incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base ampelografica, alla corretta scelta varietale in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche delle diverse zone viticole, nonché, a tecniche colturali adeguate allo scopo);
- mantenimento e rafforzamento dell'identità delle produzioni nelle diverse zone rientranti nelle aree delimitate dai relativi disciplinari di produzione, nonché da spiccata tradizione vitivinicola ed elevata valenza turistica e paesaggistica (Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Isole, Campi Flegrei, Area Vesuviana, ecc.);
- consolidamento della percentuale di superficie idonea a produrre uve atte alla produzione di vini a DO/IG, e conseguente riduzione delle superfici viticole per la produzione di uva per vino da tavola comune di bassa qualità;
- aumentare la quota dei vini IG favorendo lo sviluppo di vitigni autoctoni nelle zone di produzione ad IG;
- riduzione dei costi di produzione, soprattutto attraverso modifiche dei sistemi di allevamento per renderli adatti alla meccanizzazione totale o parziale (es. impiego di solforatrici, macchine agevolatrici per la raccolta, trattamenti antiparassitari, potatura semi meccanica ecc.);
- tecniche di coltivazione rispettose della salvaguardia dell'ambiente.

In sintesi, si intende sostenere un intervento di carattere migliorativo con aumento delle produzioni di qualità attraverso la sostituzione delle varietà non autoctone.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo.
- Documento di lavoro della Commissione UE - A/16864/2008 - Linee guida per la misurazione della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) 479/2008 e 555/2008.
- Decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 (GURI del 16/01/2011) - Disciplina dello Schedario viticolo.
- Decreto Dirigenziale - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del 8 marzo 2010, n. 2862 - Relativo al calcolo delle perdite di reddito.
- Decreto ministeriale n. 6822 del 13 ottobre 2011 - Modifica al Decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l'applicazione della misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti.

- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2013, n. 15938 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione la misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti.
- Decreto ministeriale del 5 agosto 2014, n. 4615, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi. Art. 37 ter del regolamento (CE) n. 555/2008 come modificato da regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione.
- Decreto ministeriale n. 3362 del 23 maggio 2016 relativo al Programma Nazionale di sostegno del vino - Ripartizione finanziaria campagna 2016-2017;
- Decreto Ministeriale n. 5701 del 21 ottobre 2015 riguardante le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie;
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008.
- Circolare AGEA n. 26 del 28 aprile 2009 Prot. n. 1002/UM.
- Circolari AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008, n. ACIU.2010.32 del 15/01/2010 e n. ACIU.2010.69 del 28/01/2010 - Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 03/11/2009, concernente le linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC).
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - VITIVINICOLO - Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia.
- Circolari AGEA n. 18, Prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27, prot. n. 1091/UM del 14/07/2010, riguardanti la procedura delle garanzie informatizzate.
- Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013.
- Circolare AGEA Prot. UMU.2014.1151 del 3 giugno 2014, relativa alle restituzioni che modifica, relativamente al capitolo RESTITUZIONI, le istruzioni operative n. 14 del 19/03/2014 di cui alla Circolare AGEA Prot. UMU.2014.586 del 19/03/2014.
- Circolare AGEA Prot. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 - Istruzioni Operative 31 - Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr. Riguardante l'obbligo di indicazione del codice IBAN da parte dei beneficiari
- Circolare AGEA Coordinamento Prot. ACIU.2014.704 del 31/10/2014 - Attuazione del DM n. 4615 del 5 agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.
- Comunicazione AGEA Organismo Pagatore Prot. n. REVU.2014.1069 del 06/11/2014, inerente l'applicazione del Decreto Dipartimentale n. 4615 del 5.08.2014, termini e modalità di inoltro della comunicazione sull'utilizzo al 15.10.2014 dell'anticipo versato per la misura Riconversione e Ristrutturazione vigneti.
- Circolare AGEA Organismo Pagatore del 28/04/2016 prot. n. UMU.2016.678 - *Istruzioni operative n. 16*, riguardante le "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2016/2017

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente *Piano regionale* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l'Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la Campania.

Appezamento viticolo: *superficie continua coltivata a vite, omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento filari e sesto di impianto).*

Beneficiario: imprenditore agricolo (*riferimento all'articolo 2135 del codice civile*) che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle normative comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni regionali, con le quali vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa.

CAA: Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato - È il soggetto cui il beneficiario ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo;

Campagna di pagamento: campagna in cui viene erogato l'aiuto da parte dell'OP AGEA. Potrebbe non coincidere con la campagna vitivinicola in cui si presenta la domanda di aiuto, nel senso che se un pagamento viene erogato successivamente al 31 luglio, deve intendersi erogato nella campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la domanda di aiuto.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale. E' il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

Ente Istruttore competente UOD Servizio Territoriale Provinciale: è l'Ufficio territorialmente competente - Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Servizio territoriale provinciale (STP) - della Direzione Generale delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, cui sono delegate le attività di verifica ed istruttoria delle domande di aiuto.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Impianto/reimpianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino. La conclusione della messa a dimora delle barbatelle rappresenta il momento giuridico del nuovo impianto anche se lo stesso deve essere completato nelle strutture (pali, filo di ferro, ecc.).

Mipaaf: è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Misurazione dei vigneti (*Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011*): è la superficie vitata misurata secondo i criteri del DM del 26 luglio del 2000, ripresi anche nel DM del 16 dicembre 2010.

I vigneti, nell'ambito del GIS, sono rappresentati da Poligoni che corrispondono alla definizione di superficie vitata di cui al DM del 26/07/2000: *"superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in*

misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.”

Parcella viticola aziendale: è la superficie condotta da una singola Azienda, di un determinato appezzamento viticolo (vedi sopra). La delimitazione aziendale è quella della consistenza presente nel fascicolo aziendale.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro la terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto)
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).

Superficie vitata (cfr. art. 75 del regolamento comunitario n. 555/2008) riconosciuta ai fini del pagamento dell'aiuto comunitario: è la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari che corrisponde alla superficie realizzata, derivante dalle misurazioni effettuate a seguito dei controlli in loco, tecnicamente compatibile per l'intervento richiesto e misurato secondo l'ex art.75.

Tolleranza tecnica di misurazione: ai soli fini del controllo del potenziale produttivo è la tolleranza tecnica di misurazione della superficie definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicarsi al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola aziendale non può essere superiore ad 1 ettaro (ha).

Unità Tecnico Economica (UTE): ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e agricole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Unità vitata (U.V.): superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto).

Unità vitata estesa: è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto, condotte da una singola azienda.

UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali: è l'Unità Operativa Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui sono demandate le competenze in materia di coordinamento e programmazione.

Vigneto: unità di base, costituita da una o da un insieme di U.V. o un insieme di U.V. estese, compatibile con le condizioni previste dal disciplinare di produzione.

6. INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Occorre continuare a produrre uve atte a dare vino di qualità, sia sotto il profilo fisiologico, migliorando le tecniche di allevamento, che fitosanitario, impiegando materiale vegetale certificato o standard, o comunque ottenuto nel rispetto della normativa vigente in tema di produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite. Tuttavia, in caso di mancato reperimento, opportunamente, documentato di barbatelle certificate come sopra indicato, è possibile utilizzare materiale vegetativo prelevato nell'ambito della stessa azienda in cui sarà attuata la misura della ristrutturazione vigneti. Rimane inteso che il portainnesto deve essere sempre certificato.

Particolare attenzione, poi, dovrà essere rivolta ai sestri di impianto e alle forme di allevamento. Queste ultime dovranno essere, a seconda delle diverse situazioni ambientali, meno espanse utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti al momento siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate il cui innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164. Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

I beneficiari degli aiuti sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio la tipologia di pagamento scelto, se a collaudo o anticipato, la tempistica di realizzazione dei lavori, le comunicazioni, ecc. *sollevando la Regione Campania da eventuali responsabilità verso terzi.*

7 - REIMPIANTI PER ESTIRPAZIONI OBBLIGATORIE DOVUTE A RAGIONI FITOSANITARIE

Ai sensi del Decreto Ministeriale 5701 del 21 ottobre 2015, il 15% delle risorse finanziarie complessive della ristrutturazione vigneti e cioè € 530.210,00, sono riservate ai reimpianti di quei vigneti che sono stati estirpati obbligatoriamente, a seguito di attacchi della flavescenza dorata in seguito ad un provvedimento dell'Autorità competente.

I fondi non utilizzati per le ragioni fitosanitarie di che trattasi sono trasferiti alle normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

7.1 Requisiti oggettivi

Il reimpianto dei vigneti deve avvenire sulla stessa superficie oggetto di estirpazione obbligatoria o, su altra superficie equivalente in ambito aziendale.

Il reimpianto è effettuato anche con varietà diverse da quelle estirpate e comunque con varietà di uve da vino riconosciute idonee alla coltivazione e classificate in conformità all'accordo tra Ministero e Regioni del 25 luglio 2002 e riportate nel presente provvedimento.

L'**aiuto massimo** concesso (contributo), di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera c del Reg. UE 1308/2013, è pari ad **€ 16.000,00 ad ettaro** (sedecimila).

La domanda, corredata di provvedimento dell'autorità competente di estirpazione obbligatoria è presentata all'Organismo Pagatore AGEA, mediante le consuete procedure

informatiche sul portale SIAN, secondo i termini e le modalità stabilite per i vigneti ordinari oggetti di ristrutturazione.

Non sono concessi aiuti per i costi di estirpazione né i mancati redditi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, valgono le disposizioni generali stabilite per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui ai successivi paragrafi delle presenti Disposizioni di Attuazione.

8- REIMPIANTI PER RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

8.1 Beneficiari

Possono accedere alla Misura le seguenti persone fisiche o giuridiche che, in base ad un legittimo titolo registrato ai sensi di legge (*il comodato non è titolo ammesso*), conducono vigneti per uve da vino ed i soggetti che al momento della presentazione della domanda hanno presentato una autorizzazione per reimpianto conseguente ad estirpo o una autorizzazione da conversione di un diritto di reimpianto, di cui al DM n. 12272/2015 o hanno attivato la procedura per la conversione di diritto di reimpianto in autorizzazione:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute;
- cooperative agricole e sociali agricole;
- società agricole di persone o di capitali;
- altri soggetti comunque iscritti nel registro delle Imprese alla CCIAA, con attività connesse comunque all'attività agricola ed in possesso della relativa Partita IVA

La domanda di autorizzazione o di conversione di un diritto in autorizzazione va presentata al competente Servizio Territoriale Provinciale.

I richiedenti che hanno attivato la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per reimpianto conseguente ad estirpo, devono attendere il completamento dell'iter procedimentale da parte della Regione per presentare la domanda.

La procedura di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto deve essere completata:

- entro il termine ultimo fissato per l'invio delle polizze fideiussorie, per le domande con pagamento anticipato su cauzione;
- entro la data di presentazione del termine lavori, per le domande con pagamento a collaudo.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale dell'interessato e nello Schedario Viticolo.

In ogni caso la finanziabilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei procedimenti.

Per accedere alla Misura RRV il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) aver presentato la dichiarazione di vendemmia e di produzione vino di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ed al D.Lgs n. 61/2010, riferita alle Unità Vitate oggetto dell'intervento, oltre che nella campagna di presentazione della domanda di RRV almeno nella campagna antecedente quella di presentazione della domanda RRV (*per le U.V. indicate nelle domande presentate ai sensi delle presenti disposizioni, è obbligatoria la dichiarazione presentata entro il 15/12/2015 relativa alla campagna vitivinicola 2015/2016 e quella relativa alla dichiarazione 2014/2015*). Al riguardo, si ricorda che vige l'obbligo di dichiarazione per tutte le superfici vitate aziendali e che la dichiarazione va resa obbligatoriamente anche con produzione pari a zero (in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.). L'obbligo di presentazione è valido anche nel caso in cui l'inizio della conduzione delle unità vitate indicate in domanda coincida con la campagna vitivinicola di

presentazione della domanda. In tal caso, ai fini del controllo, bisogna indicare il CUA del precedente conduttore che deve aver rispettato gli obblighi sul potenziale viticolo e sulla presentazione delle dichiarazioni;

- b) aver completato, sulle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione, le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS;
- c) aver costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR. n. 503/99 e del D.Lgs n. 99/2004, rivolgendosi a un Centro di Assistenza Agricola Autorizzato, oppure, al Servizio territoriale provinciale per l'Agricoltura della Regione Campania, competente per territorio;
- d) aver attivato e indicato nel fascicolo aziendale l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto di intervento, inoltre, devono allegare alla domanda il consenso per la realizzazione dei lavori, sottoscritto dal proprietario o dai proprietari delle superfici e, in caso di Società, dal rappresentante legale.

I requisiti previsti per aderire alla Misura della Riconversione e Ristrutturazione vigneti devono essere posseduti dai richiedenti alla data di presentazione della domanda.

8.2 Aree di intervento e varietà consentite

Le aree territoriali della Regione Campania, che possono beneficiare delle compensazioni finanziarie previste dalla misura, sono tutte quelle riportate nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG), di cui alle tabelle 1 e 2 riportate nelle pagine seguenti.

Relativamente ai vitigni ammessi è obbligatorio l'utilizzo delle varietà previste dai disciplinari di produzione e iscritti nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite di cui al Decreto Dirigenziale dell'UOD 09 del 26/06/2014 n. 104.

Ai fini della rivendicazione annuale e scelta vendemmiale tra le varie DO/IG, eventualmente coesistenti sulla medesima superficie, vi è l'obbligo di chiedere, al Servizio Territoriale Provinciale territorialmente competente, l'aggiornamento dello schedario viticolo, nonché l'allineamento con il fascicolo aziendale e l'idoneità tecnica per la rivendicazione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

8.3 Forme di allevamento

Le forme di allevamento ammesse sono esclusivamente quelle verticali (guyot, cordone speronato, a spalliera, ecc.) e la cortina semplice.

Per motivi legati alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le isole e le zone costiere (*per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*) oppure, eventualmente, nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici. In tali zone può essere utilizzata anche la forma di allevamento a tendone.

8.4 Densità di impianto

Gli interventi dovranno prevedere il rispetto della densità minima di impianto prevista dai rispettivi disciplinari di produzione.

Nelle sole zone costiere e nelle isole, in caso di consociazioni con altre colture arboree tipiche dei territori (es. agrumi e olivo), la densità di impianto può essere ridotta purché non inferiore a 2500 ceppi per ettaro.

In caso di sovrainnesto la densità del vigneto esistente deve essere di almeno 2000 ceppi per ettaro.

In caso di mancato rispetto della densità (sesto di impianto) indicata in domanda e riscontrata in sede di collaudo tale da determinare una diminuzione del punteggio assegnato nella fase di istruttoria con modifica della posizione in graduatoria, si procede all'avvio del procedimento amministrativo di revoca della domanda e restituzione del contributo anticipato o la non ammissibilità a finanziamento in caso di domanda con pagamento a collaudo.

Tabella 1 - Vini a Denominazione di Origine e relativi territori

Denominazione	Comuni
Aglianico del Taburno (DOCG) D.M. del 30/09/2011	Tutto il territorio amministrativo dei Comuni di: <i>Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castel-poto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte</i> e, parte del territorio amministrativo dei Comuni di <i>Benevento, Cautano, Tocco Caudio e Vitulano</i> .
Aversa o <i>Asprinio di Aversa</i> D.M. del 31/07/1993	Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, tutti in provincia di Caserta, e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Campi Flegrei D.M. del 03/10/1994	Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ed in parte Marano e Napoli.
Capri DPR del 07/09/1977	Tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA).
Casavecchia di Pontelatone D.M. del 08/11/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di Liberi e Formicola e parte dei Comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
Castel San Lorenzo DPCM del 06/11/1991	Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Cilento DPR del 03/05/1989	Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalunga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di SA
Costa d'Amalfi D.M. del 10/08/1995	Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
Falanghina del Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. Sono previste 4 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti" e "Solopaca", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Falerno del Massico DPR del 03/05/1989	Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, tutti in provincia di Caserta.
Fiano di Avellino (DOCG) D.M. del 18/07/2003	Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione, tutti in provincia di Avellino.
Galluccio D.M. del 04/08/1997	Conca della Campania, Galluccio, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli, Mignano Montelungo, tutti in provincia di Caserta.
Greco di Tufo D.M. del 18/07/2003	Tufo, Santa Paolina, Prata di P.U., Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, tutti in provincia di Avellino
Irpinia D.M. del 13/09/2005	Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino. E' prevista la sottozona "Campi Taurasini" con limitazione territoriale della zona di raccolta uve.
Ischia D.M. del 31/07/1993	Tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (NA).
Penisola Sorrentina D.M. del 03/10/1994	Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agello, Massa Lubrense, Agerola, Vico Equense, e parte del territorio di Sant'Antonio Abate e Castellamare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.
Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. E' esclusa la tipologia "Falanghina". Sono previste 5 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti", "Solopaca" e "Solopaca classico", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Taurasi (DOCG) D.M. del 11/03/1993	Bonito, Taurasi, Castellfranci, Montemarano, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Vesuvio DPR del 13/01/1983	Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte dei territori dei comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli.

Tab. 2 Vini a Indicazione Geografica e relativi territori

Denominazione	Comuni
Benevento o <i>Beneventano</i> D.M. del 06/08/1997	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.
Campania D.M. del 19/10/2004	Intero territorio amministrativo della Regione Campania.
Catalanesca del Monte Somma D.M. del 13/07/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, San'Anastasia, somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti nella Provincia di Napoli.
Colli di Salerno D.M. del 09/04/1996	Tutti i Comuni compresi nella parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.
Dugenta D.M. del 22/11/1995	Intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (BN).
Epomeo D.M. del 2/11/1995	Intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia (NA).
Paestum D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fosanelle, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di Salerno.
Pompeiano D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'isola di Ischia.
Roccamonfina D.M. del 09/04/1996	Aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Picilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, tutti in provincia di Caserta.
Terre del Volturno D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegrega, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S.Maria La Fossa, Cannello Arnone, Castelvolturno, Villa Literno, S.Tammaro, S.Maria C.V., Macerata Campania, Casapulla, S.Prisco, Casagiove, Portico, Recale, S.Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S.Maria a Vico, Arienzo, S.Felice a Cannello, Curti, Casal di Principe, S.Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinano, Gricignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S.Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S.Marco Evangelista, tutti in provincia di Caserta. Giugliano, Qualiano e S. Antimo in provincia di Napoli

8.5 Superficie di intervento

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, che a progetto ultimato deve costituire un unico corpo aziendale, è così stabilita:

- a) **domanda di azienda singola:** superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari;
- b) **domanda di aziende che partecipano ad un progetto collettivo:** superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari;
- c) **per le isole e le zone costiere** (ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DO: Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), la superficie minima di intervento ammessa, in ambito aziendale, è di 0,25 ettari, anche in più corpi di superficie inferiore a 0,1 ettaro.

Per le domande di cui alle precedenti lettere a) e b), che a progetto ultimato devono comunque raggiungere un corpo unico di almeno 0,3 ettari, concorrono al raggiungimento della superficie minima anche più appezzamenti e/o diritti/autorizzazioni, inferiori 0,1 ettari che vengono aggregati.

Una volta raggiunti i corpi unici di cui sopra, in ambito aziendale e per la stessa domanda, sono ammessi appezzamenti aggiuntivi separati di superficie minima ciascuno di almeno 0,1 ettari.

Nel rispetto della superficie minima sono ammissibili interventi in cui l'appezzamento di vigneto è separato da corsie di servizio e/o strade poderali di limitata ampiezza, nel senso che l'"isola" a vigneto deve essere continua ed uniforme per caratteristiche tecnico-agricole, anche se insiste su più particelle catastali.

Ai fini del raggiungimento della superficie minima è possibile sommare le superfici vitate con gli eventuali diritti di reimpianto in portafoglio-autorizzazioni (es: utilizzo di un *diritto di reimpianto pari a ha 0,20 + superficie vitata aziendale da ristrutturare tramite l'estirpo e il reimpianto pari a ha 0,30 = superficie a progetto realizzato pari ad ha 0,50*).

Ai fini del pagamento dell'aiuto, il contributo è concesso a seguito di collaudo in campo, sulla base della misurazione con strumento GPS della superficie vitata secondo quanto previsto dall'art. 75 del Reg. CE n. 555/2008 (*superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari*).

La superficie vitata registrata nello schedario viticolo può anche essere superiore a quella eleggibile ai fini del pagamento del premio (Reg. CE n. 555/2008, ex art. 75), in quanto si deve tenere conto anche delle capezzagne, ove realmente esistenti, oppure della tolleranza tecnica prevista dalla specifica Circolare AGEA. In definitiva, la superficie pagabile nell'ambito di una delle misure di sostegno dell'OCM vino, compresa quindi la ristrutturazione vigneti, può essere inferiore o al massimo pari a quella indicata nella domanda di aiuto presentata dal beneficiario e registrata nello schedario (superficie a GIS corrispondente a quella presente nel fascicolo). Pertanto, una domanda di pagamento potrà essere pagata per una superficie inferiore a quella richiesta senza, ovviamente, che ciò comporti perdita di potenziale viticolo aziendale e modifica della superficie vitata eleggibile nel fascicolo.

Al riguardo, nel caso in cui, in sede di collaudo, il rilievo GPS indichi una superficie inferiore (*superficie ex articolo 75 Reg. CE n. 555/2008*), sarà questa a essere riconosciuta ai fini del pagamento e non quella ammessa in domanda. La maggiore superficie ammessa in domanda ma non realizzata, viene restituita al produttore sotto forma di diritto di reimpianto/autorizzazione.

In caso di domande con pagamento anticipato, ove risultasse a collaudo una superficie inferiore a quella pagata anticipatamente, verrà richiesta la restituzione di quanto percepito per la superficie pagata, secondo i modi e nei termini descritti nel capitolo *Restituzioni*.

Per evitare tali evenienze, sia nel caso di domande che prevedano estirpazione del precedente vigneto, sia nel caso di domande con diritto, nella relazione tecnica, dovranno specificarsi le aree di servizio e le capezzagne facenti parte del vigneto da estirpare, e indicare la superficie del vigneto da realizzare, ai sensi dell'art. 75. Le eventuali superfici inerenti capezzagne ed aree di servizio dovranno essere anche rappresentate graficamente nello stralcio planimetrico. Per le domande in cui si utilizzano i diritti di reimpianto nella relazione tecnica bisognerà specificare se il diritto proviene dall'estirpazione di una superficie vitata che comprendeva fasce e capezzagne e se nel nuovo impianto saranno previste le fasce e le capezzagne. In tal caso dovrà essere indicata la superficie pura (ex art. 75) e quella relativa alle fasce e alle capezzagne previste per il nuovo vigneto.

8.6 Esclusione dell'applicazione della misura RRV

Il regime di sostegno comunitario non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 *“per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite”*. Al riguardo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione, in caso di richiesta di estirpazione per adesione alla Misura RRV, il richiedente dovrà dichiarare che non trattasi di normale rinnovo di vigneto. Gli Uffici istruttori, avranno cura di verificare tale dichiarazione e verbalizzare il rispetto di tale circostanza.
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi sette anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a quella prevista dai rispettivi disciplinari di produzione, con le deroghe previste al precedente paragrafo 8.4;
- d) alle autorizzazioni per nuovi impianti vigneto rilasciate ai sensi dell'art. 64 Reg. UE 1308/2013
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per uve atte a dare vini da tavola comuni la cui destinazione, dopo l'intervento, rimane vino senza denominazione (IG/DO);
- f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti allevati a tendone, salvo che nelle isole e zone costiere;
- g) agli interventi di sovrainnesto con densità di impianto inferiore alle 2000 piante per ettaro.

8.7 Vincoli

Le superfici vitate e il materiale utilizzato per la realizzazione dell'impianto finanziato devono mantenere la destinazione di uso, e i vigneti non possono essere estirpati prima di 7 campagne a decorrere dalla data di accertamento finale dei lavori (collaudo), pena la revoca del finanziamento e il recupero del contributo concesso, maggiorato degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di accertamento della violazione e fino a quella di restituzione.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionale in materia

La richiesta di collaudo ai fini della verifica dell'esecuzione delle operazioni è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di intervento nello schedario viticolo regionale, nonché alla richiesta o alla sottoscrizione dell'impegno a richiedere l'idoneità delle superfici alla produzione di vino a DO/IG, entro la seconda campagna successiva a quella di impianto.

La richiesta di idoneità (o l'impegno a richiederla entro la seconda campagna dall'impianto) va inoltrata alla UOD Servizio territoriale provinciale (STP) competente.

I vincoli sottoscritti in domanda si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata, per tutto il periodo residuo del vincolo.

Per consentire ad AGEA di sorteggiare il campione ex ante del 5% da inviare a controlli in campo, gli estirpi dei vigneti devono essere effettuati a decorrere dal 30 settembre 2016.

Il contributo minimo ammissibile è pari a 2000 euro, pertanto, non saranno prese in considerazione domande che si riferiscono ad una richiesta di contributo inferiore.

9. AZIONI AMMISSIBILI

Le azioni ammissibili nell'ambito della misura riconversione e ristrutturazione vigneti sono attuabili mediante:

- 1 esercizio di un diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità (ottenuto da una precedente estirpazione e/o acquistato sul libero mercato o da un'autorizzazione concessa);
- 2 reimpianto anticipato, che prevede la coesistenza del vecchio vigneto, per un periodo massimo di tre campagne, con il nuovo impianto che si intende realizzare;
- 3 esercizio di un'autorizzazione proveniente da una concessione o da una estirpazione del vecchio vigneto.

Le azioni ammissibili, di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 15938 del 20/12/2013, riguardano:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A Riconversione varietale Reimpianto del vigneto sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica della forma di allevamento, con una diversa varietà ritenuta di maggiore pregio economico e/o commerciale	A1	Estirpazione e reimpianto del vigneto
	A2	Reimpianto con diritto/autorizzazione
	A3	Reimpianto anticipato
	A4	Sovrainnesto di vigneto in buono stato vegetativo, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
B Ristrutturazione Utilizzo della medesima varietà di vite con diversa posizione del vigneto sulla stessa o altra particella, con modifica o meno della forma di allevamento.	B1	Estirpazione e reimpianto in una diversa collocazione del vigneto più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	Estirpazione e reimpianto realizzato sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di allevamento della vite.
	B3	Reimpianto anticipato
C Adeguamento del vigneto L'adeguamento consiste nella razionalizzazione dell'impianto	C	Adeguamento e modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali, infittimento di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione, adeguamento delle strutture di sostegno (pali e fili di ferro).

Per le Azioni che prevedono l'estirpazione, il produttore successivamente alla comunicazione di ammissibilità della domanda, deve comunicare l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di intervento. A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto è obbligatorio comunicare al STP territorialmente competente, l'avvenuto estirpo, pena il non riconoscimento dei mancati redditi. L'estirpazione dei vigneti con domande a garanzia fidejussoria, deve avvenire obbligatoriamente entro il 31 maggio della campagna successiva a quella di presentazione della domanda (es: domanda presentata il 10 giugno 2016: termine massimo di estirpazione dei vigneti: 31 maggio 2017). In caso contrario non saranno riconosciuti i mancati redditi nella loro totalità. I beneficiari sono tenuti a comunicare ai STP la presunta data di estirpazione dei vigneti. Inoltre il STP provvede comunque, entro il 15 luglio dell'anno di estirpo, a modificare l'utilizzo del suolo e lo schedario viticolo con la scheda UNAR e quanto altro occorra.

Per quanto concerne il **sovrainnesto**, l'azione può essere ammessa solo su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 2000 piante ad ettaro, in buono stato vegetativo. Le marze per effettuare le operazioni di sovrainnesto devono provenire da vivaî autorizzati e devono essere rispondenti alle norme in materia fitosanitaria.

Il **reimpianto anticipato**, come sopra definito, è consentito solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero che non ne posseda in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto.

L'impegno del produttore a estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di 3 campagne, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, a favore **della Regione Campania**, fissata in euro 10.000,00 (diecimila) per ettaro di durata non inferiore alle 3 campagne considerate. Per detta azione, ovviamente, non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito.

Per quanto riguarda l'azione C "*Adeguamento del vigneto*", cioè la razionalizzazione dell'impianto obsoleto attraverso forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione nonché interventi volti all'adeguamento delle strutture di sostegno esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

1. *modifica della forma di allevamento attraverso il passaggio da forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali che mirano a una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;*
2. *sostituzione di pali di testata in numero max. di 60 pali/ha;*
3. *sostituzione di pali intermedi max n. 300 pali/ha;*
4. *filo per l'armatura del vigneto max 300 Kg/ha*
5. *infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto di impianto ai disciplinari di produzione, per riportare la densità minima a quella prevista dalle presenti Disposizioni o, in caso di ripristino di vigneti danneggiati, nella misura di max 1000 barbatelle che corrisponde a circa il 30% del numero di barbatelle della densità minima di impianto prevista.*

L'azione C può essere ammissibile solo se si effettuano **almeno tre delle cinque** tipologie di intervento sopra indicate.

Inoltre, per quest'azione le quantità ed il numero di materiali ammessi, rappresentano mediamente il 50% dei quantitativi previsti per le altre azioni e per un impianto di un ettaro di vigneto ordinario, con forma di allevamento verticale (3000 barbatelle per ettaro, 80 pali di testata, ecc..). Pertanto, anche in caso di autorizzazione in deroga di vigneti con forme di allevamento orizzontali (pergole, tendoni, ecc.), per i quali si intende aderire all'Azione C, le quantità massime ammissibili, per analogia a quanto sopra indicato, devono essere proporzionate alla quantità di materiali che ordinariamente si utilizzano per un ettaro di impianto di vigneto allevato a pergola/tendone in una determinata zona. Ad esempio se la pergola in Costa d'Amalfi prevede mediamente 3000 pali/ha e 1500 Kg di filo di ferro, aderendo all'Azione C, è possibile riconoscere al massimo 1500 pali/ha, 750 Kg di ferro e così via.

Non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione il rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo di vita naturale, ovvero il reimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo il medesimo sistema di allevamento della vite.

Per evitare che l'esercizio di diritti di reimpianto trasferiti da un'altra azienda possa comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale, qualora i diritti derivino da un vigneto in un'area con potenziale produttivo più restrittivo di quello della zona in cui si deve impiantare il nuovo vigneto, occorre procedere a una riduzione della superficie per non alterare il potenziale viticolo.

Non sono ammessi contributi per interventi che prevedono la realizzazione di impianti irrigui.

Al fine di consentire il pieno utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili, il beneficiario può rinunciare alla propria domanda, senza conseguenze, entro il **30 novembre 2016**. Per le rinunce trasmesse oltre detto termine, fatti salvi i casi di forza maggiore

riconosciuti, la stessa sarà intesa come revoca e, in tal caso, non sarà possibile, al medesimo soggetto, presentare una nuova domanda nell'ambito della stessa misura, nell'esercizio finanziario successivo.

10. SOSTEGNO COMUNITARIO E RENDICONTAZIONE

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è versato dall'Organismo Pagatore AGEA e può essere erogato nelle seguenti forme, ai sensi dell'articolo 8 del DM 15938 del 20/12/2013:

1. **contributo** per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento;
2. **compensazione per i mancati redditi** (M.R.) conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il reinnesto.

In applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 9, paragrafo 2 l'erogazione del sostegno può essere:

1. **a collaudo**, per gli interventi realizzati entro l'anno finanziario cui si riferisce la domanda;
2. **anticipata**, a condizione che il beneficiario stipuli una cauzione (polizza fidejussoria) a favore dell'AGEA, pari al 120% del sostegno stesso. A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 282/2012.

Per la campagna 2016/2017 il contributo alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato in misura pari al 60% dei costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario - *Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010)*, fino al raggiungimento di un importo contributivo massimo di 13.500,00 €/ha oltre i mancati redditi pari a max € 3.000,00 e le spese tecniche riconosciute in misura pari al 60% dei costi effettivamente sostenuti.

Le spese tecniche sono così modulate:

- fino a € 100.000,00 di spesa aliquota max 8%
- superati € 100.000,00 di spesa l'aliquota da applicarsi alla parte eccedente è pari al 5%.

Le tipologie di spese, di materiali e di operazioni consentite sono riportate nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4 distinte per le diverse Azioni previste dalla misura. In tali tabelle sono riportate, a titolo di esempio, le operazioni e i materiali occorrenti per un ipotetico ettaro di vigneto con una densità di 3300 barbatelle/ha, con i relativi prezzi ammissibili. Le operazioni e i materiali indicati non devono necessariamente essere quelli indicati nelle tabelle ma, ove previsto, possono essere aumentati (maggiore densità, ecc.), in modo ragionevole (tranne per l'Azione C dove sono previste quantità massime).

In altri termini, nei casi in cui è previsto un quantitativo minimo di materiale (es. barbatelle) questo può essere anche superato, purché giustificato, congruo e documentato. Nei casi in cui è indicato l'utilizzo di un quantitativo massimo (esempio Azione C), non è possibile ammetterne oltre.

Inoltre, è possibile utilizzare, se tecnicamente validi e se non esplicitamente vietati, anche beni/materiali diversi da quelli riportati in dette tabelle di riferimento (esempio pali ecocompatibili). In tal caso, se il bene/materiale è riportato nel prezzario regionale viene riconosciuto il corrispondente importo purché sia indicato in fattura. Se il bene/materiale non è riportato, viene riconosciuto sempre il prezzo indicato in fattura, nel limite del corrispondente bene surrogabile indicato nel prezzario.

10.1 Pali di sostegno

I pali di sostegno devono essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte. Sono ammessi anche i pali in cemento, i pali in ferro zincato, i pali in acciaio o i pali ecocompatibili.

Nelle zone soggette a vincoli (paesaggistici, idro-geologici, ambientali, ecc) i pali da utilizzare dovranno conformarsi ad eventuali prescrizioni vigenti nei rispettivi territori.

Qualora in dette zone soggette a vincoli manchino le eventuali prescrizioni, i pali da utilizzare sono necessariamente in legno o ecocompatibili.

Si intendono ecocompatibili i pali fabbricati con materiale che non rilascia sostanze inquinanti nel suolo e che al termine del loro ciclo tecnico possono essere riutilizzati o riciclati.

Gli Uffici territorialmente competenti (STP) valuteranno, caso per caso, l'ammissibilità dei pali ecocompatibili.

Inoltre, per i pali ecocompatibili, il cui prezzo non è riportato nel prezzario regionale, il beneficiario dovrà acquisire tre distinti preventivi comparabili tra loro.

Lo stesso vale per i fili di sostegno diversi da quello di ferro (esempio di acciaio o di altro materiale idoneo), e per tutti gli altri materiali surrogabili, purché non espressamente vietati e tecnicamente validi e giustificati nella relazione tecnica, la cui voce non è prevista nel vigente prezzario regionale.

Si ribadisce che, dove previsto, è possibile utilizzare quantitativi maggiori dei materiali, rispetto a quelli indicati nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4, esempio, barbatelle in numero maggiore di quelle previste dai disciplinari di produzione, maggior numero di pali, maggiori quantitativi di concime ecc., purché le quantità siano tecnicamente valide, congrue e compatibili con il progetto presentato ed opportunamente riportate nella relazione tecnica e, ai fini della rendicontazione, nel computo metrico e nelle fatture di acquisto.

Per alcune tipologie di lavori ed in particolari situazioni orograficamente difficili (forti pendenze, ecc.), inoltre, può essere riconosciuta, oltre alla lavorazione eseguita con mezzi meccanici (come da prezzario), la lavorazione effettuata manualmente (es. scavo manuale, movimentazione manuale di terra, ecc.), sempreché la stessa operazione sia:

- tecnicamente valida e compatibile con il progetto presentato;
- congrua per il territorio in cui ricade l'intervento;
- riportata nel prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario (DDR n. 281 del 26/10/2010) o assimilabile a voci analoghe;
- dettagliatamente descritta nella relazione tecnica;
- opportunamente e dettagliatamente rendicontata.

In ogni caso, il contributo, pari al 60% dei costi totali di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, non può superare l'importo massimo di € 13.500/ha.

Ai fini della rendicontazione della spesa, le fatture relative ai costi sostenuti per acquisto di materiali e servizi devono sempre essere presentate. Ai fini dell'eleggibilità della spesa è sempre necessario verificare, esaminando la data delle fatture, che l'operazione non sia stata realizzata precedentemente alla data di presentazione della domanda. Tali fatture sono inoltre necessarie per verificare la corrispondenza del prezzo di acquisto dei mezzi tecnici ai prezzi previsti dal prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

In definitiva, quindi, per il riconoscimento di una determinata voce di spesa (barbatelle, pali, manodopera, analisi del terreno, spese tecniche, ecc.) è sempre necessaria la fattura, sia per il rispetto delle norme fiscali, sia per la verifica dell'eleggibilità della spesa, sia per la congruenza del prezzo pagato al prezzario regionale.

Anche per il riconoscimento delle spese tecniche, tenuto conto dell'obbligatorietà della prestazione professionale del tecnico abilitato (relazione tecnica da allegare alla

domanda), anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia fiscale, è obbligatorio allegare sempre la fattura della prestazione professionale.

In mancanza di fattura o altro giustificativo idoneo non saranno riconosciute le relative voci di spesa richieste.

Per quanto riguarda le voci di spesa in economia, queste dovranno essere congrue ed ordinarie e dovranno essere dettagliate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del DM 15938 del 20/12/2013, per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti, può essere elevato ad € 24.500 €/ha nelle Isole e nelle altre aree della Regione Campania con sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni.

In tal caso, ai sensi della DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai prezzi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia e Procida si applicherà un aumento del 30% di quelli unitari previsti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario, mentre per l'Isola di Capri si applicherà un aumento del 50%, in ragione della natura e della particolare ubicazione di detti territori, nonché delle ricadute economiche e finanziarie a carico delle aziende agricole ivi ubicate. Inoltre, per i progetti relativi alle sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni, ubicati sulle altre zone del territorio regionale, è previsto un aumento del 30% ai prezzi dei lavori rispetto a quelli previsti nel prezzario regionale.

Analoga maggiorazione del 30% dei costi è prevista in caso di ristrutturazione di vigneti della varietà Asprinio ad alberata.

Tali maggiorazioni non sono cumulabili, nel senso che gli impianti su gradoni o su terrazzi realizzati nelle Isole non usufruiscono del cumulo di maggiorazione.

Al sostegno comunitario, laddove la singola azione lo preveda, vanno aggiunte le compensazioni per la perdita di reddito (mancati redditi), conseguenti l'esecuzione della misura di estirpazione e reimpianto o di sovrainnesto.

I mancati redditi non si applicano in caso di reimpianto anticipato o di reimpianto da diritto in portafoglio, in quanto per tali azioni non vi sono perdite di reddito.

I mancati redditi (o M.R.) non possono superare l'importo massimo di 3.000,00 €/ha e sono erogati per un massimo di due annualità (€ 1.500,00 per anno) e per un importo differente in funzione della destinazione delle uve (DOP, IGP da Tavola) coltivate sulle superficie vitata da ristrutturare.

Gli importi da riconoscere sono calcolati considerando sia la perdita di reddito derivante dalla resa media regionale del vigneto (*in funzione della tipologia di uve - DO/IG*) per i prezzi medi delle uve, sia i mancati costi di raccolta delle uve.

I criteri sono quelli definiti nel Decreto Direttoriale (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010.

Pertanto, sulla base di tali criteri e tenuto conto del valore massimo previsto dal comma 2, articolo 8, del DM 15938/2013, i mancati redditi riconoscibili sono così distinti in funzione della tipologia di uve del vigneto da ristrutturare che deve essere presente nello schedario (idoneità) e indicata almeno nella dichiarazione vitivinicola della campagna antecedente quella di presentazione della domanda di RRV:

Tipo di uva	Mancati Redditi
Uva per vino da tavola	€ 2.000,00
Uva per vino a IGT	€ 2.500,00
Uva per vino a DO	€ 3.000,00

Nel caso in cui la dichiarazione vitivinicola della campagna precedente non fosse idonea a determinare la tipologia di uve (vendemmia verde, raccolto pari a zero, ecc.), si prende in considerazione la tipologia indicata nella precedente dichiarazione vitivinicola.

10.2 Rendicontazione e costo effettivo dei progetti

A seguito delle indicazioni dei Servizi della Commissione Europea è necessario che la Regione effettui anche la verifica del costo effettivo per produttore, una volta portato a termine il progetto, sulla base di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 6 del reg. CE n. 479/2008, in modo da verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% (Regioni di convergenza) rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Tale controllo si basa sulla procedura di seguito illustrata.

Alla richiesta di collaudo, il beneficiario allega, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal Piano regionale, anche un prospetto (foglio di calcolo excel, tabella, ecc.) riepilogativo delle singole operazioni effettuate e dei materiali acquistati (preparazione del terreno, pali, barbatelle, filo di ferro, spiattamento, analisi del terreno, ecc.) con l'indicazione dei costi sostenuti (come da fatture quietanzate) e delle voci di costo dei lavori realizzati in economia (scavo buchette, squadratura, messa a dimora, ecc.).

Alla richiesta di collaudo bisogna allegare la documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute (fatture, ricevute fiscali, ecc.) e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia (possessione della trattrice, della manodopera aziendale, ecc.).

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia, servono a verificare l'eleggibilità delle spese *che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 60% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.*

Per le operazioni eseguite in economia l'azienda deve allegare alla richiesta di collaudo anche apposita relazione tecnica in merito alle operazioni svolte e la descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati. Le operazioni eseguite in economia vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse operazioni, come da prezzo regionale e dei costi di produzione.

Ai fini del riconoscimento della spesa, se ad esempio dalla descrizione e dalle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato non fossero idonee all'operazione svolta, la spesa non può essere riconosciuta (ad esempio non è possibile riconoscere una lavorazione profonda con l'utilizzo di una fresatrice superficiale oppure numero di giornate utilizzate in eccesso rispetto alle barbatelle messe a dimora).

Qualora il contributo comunitario erogato in via anticipata risultasse superiore al limite suddetto, si provvederà a richiedere alle aziende la restituzione delle somme versate in eccesso, maggiorate dei relativi interessi (conguaglio finale per economie di spesa), se previsti.

Ai fini del riconoscimento della spesa per le voci di costo relative all'acquisto di beni (pali, concimi, barbatelle, filo di ferro, ecc.) che comprendono la posa in opera, la squadratura, eccetera, l'ammontare dei **lavori in economia** può essere riconosciuto nella misura **massima del 50%** del valore indicato nel prezzo.

A titolo di esempio per le barbatelle, il prezzo nel prezzo regionale è pari a 2,65 euro cad. (inclusa squadratura, scavo buchetta, messa in opera, fallanze, ecc.).

In tal caso i lavori in economia possono essere riconosciuti al massimo per € 1,325 (cioè nella misura massima del 50% di € 2,65) per ogni barbatella; pertanto, se in fattura è indicato l'importo di € 1,00 per barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di € 2,325 (€ 1,325 lavori in econ. + € 1,00 barbatella). Se in fattura è indicato il prezzo di € 0,90 per barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di € 2,225 (€ 1,325 lavori in econ. + € 0,90 barbatella). Se in fattura è indicato un prezzo di € 2,20 per ogni barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa di € 2,65 (cioè nel limite del prezzo), di cui € 2,20 per il prezzo fatturato della barbatella e la differenza di € 0,45 per i lavori in economia. In altri termini non si può comunque superare il limite del prezzo del prezzo regionale delle opere di miglioramento fondiario di riferimento.

Il costo dei lavori in economia deve essere sempre tecnicamente compatibile, congruo ed ordinario per il tipo di progetto approvato e con i prezzi riportati nel prezzario. I singoli costi dei lavori in economia devono essere riportati dettagliatamente nella relazione tecnica, sottoscritta dal professionista. Il pagamento dei lavori in economia, tipo i lavoratori salariati assunti per l'effettuazione delle opere, deve essere tracciato.

Il Pagamento delle forniture di beni e servizi deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario/postale, carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto. Solo in caso di fattura al di sotto di € 200,00 è sufficiente la quietanza "pagato" riportato sulla fattura con timbro e firma del venditore.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa al pagamento deve essere presentata in forma completa all'UOD in fase di presentazione del collaudo.

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto del MIPAAF dell'8 agosto 2008 n. 2553 e s.m.i., l'AGEA Coordinamento e l'AGEA Organismo Pagatore definiscono d'intesa con le Regioni e Province Autonome le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.

Per consentire la più ampia partecipazione dei viticoltori alla misura della RRV, l'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali definisce i termini di presentazione della domanda che, per la campagna 2016/2017 decorrono dalla data di approvazione delle presenti disposizioni regionali, fino al **20 giugno 2016**.

In caso di proroga il termine ultimo sarà comunicato ai STP a mezzo di nota del Dirigente della UOD 11 e con pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.

Si precisa che anche per gli organismi collettivi, la domanda va presentata da ogni singolo beneficiario che, in caso di pagamento anticipato, presenta singola polizza fidejussoria. Nella domanda deve essere presente un elenco di tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo, i dati anagrafici e l'ubicazione dell'Organismo collettivo, il timbro e la firma del rappresentante legale dello stesso Organismo. Il contributo è corrisposto direttamente ai singoli beneficiari.

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA Organismo Pagatore sul portale SIAN, per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato da AGEA, con l'assistenza di un libero professionista munito di delega appositamente conferita dalle aziende ed accreditato dalla Regione dove è detenuto il fascicolo aziendale, mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

Per ciascuna campagna vitivinicola, ogni conduttore potrà presentare una sola domanda di aiuto di RRV, anche comprensiva di più Azioni.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e - *previa sottoscrizione da parte del richiedente* - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di presentazione.

La sola stampa della domanda o la mancanza della sottoscrizione, non è prova di presentazione della domanda.

I soggetti abilitati alla compilazione delle domande provvedono a trasmettere le domande ai Servizi Territoriali Provinciali, corredate delle dichiarazioni di assenso ai lavori dei proprietari/comproprietari e di tutti gli altri documenti e dichiarazioni richieste, entro il termine

massimo di 5 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande e cioè entro il 25 giugno 2016.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati deve avvenire con nota di trasmissione indirizzata al STP competente per Provincia, accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (*riferimenti del CAA o del tecnico abilitato*);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA e la denominazione del richiedente.

12. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali.

La costituzione o aggiornamento del *Fascicolo aziendale* consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. In particolare, l'articolo 9, prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto comunitarie, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare AGEA prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

Pertanto anche l'erogazione, da parte di AGEA in qualità di Organismo pagatore, del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del *Fascicolo aziendale* e del *Piano di coltivazione* sul portale SIAN.

L'avvenuta costituzione e aggiornamento del *Fascicolo aziendale* e del Piano di coltivazione nonché la totale corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate agli interventi indicate in domanda con quelli presenti sia nel *Fascicolo aziendale* e nello schedario viticolo in ambito SIAN, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Nella costituzione del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario.

Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento. È ammesso il c/c cointestato ma ciascun conto può essere associato ad un solo Fascicolo aziendale.

L'IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto tra beneficiario ed Istituto di credito, è requisito obbligatorio richiesto dalla legge (D.lvo 11/2010), per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari. Pertanto, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare sotto la propria responsabilità il proprio IBAN al momento di presentazione della domanda, nonché l'obbligo di comunicarne ogni eventuale variazione

nella domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale, entro il termine utile per consentire il regolare pagamento da parte dell'O.P. AGEA.

La mancata o l'errata comunicazione da parte del beneficiario dell'IBAN, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non comporta alcuna imputazione di responsabilità in capo alla pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento dell'aiuto.

In fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario avrà cura di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico. La PEC, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia è obbligatoria e sarà utilizzata come unico strumento di comunicazione tra l'Amministrazione e il beneficiario.

12.1 Regolarità delle superfici e obblighi del viticoltore

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono:

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;
- b) non avere beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi dieci anni;
- c) risultare registrate ed aggiornate nello schedario viticolo regionale e nel fascicolo aziendale;

12.2 Altri obblighi del viticoltore

Alla data di presentazione della domanda è necessario che il singolo richiedente:

- sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995 - Certificazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con indicazione numero e data. In caso di esonero dall'obbligo di iscrizione, dovrà dichiarare di essere esonerato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, di cui al DPR n.663 del 26/10/1972.
- si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - possieda una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita (da autocertificare), in quanto il rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo di vita naturale, ovvero il reimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo il medesimo sistema di allevamento della vite, non è consentito;
 - abbia presentato la dichiarazione di raccolta uve di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2001, nonché del DLgs 61/2010 e del DM del 16/12/2010, oltre che al 15/12/2015 anche quella presentata al 10 gennaio 2014 (campagne 2014 e 2015). Al riguardo, si ricorda che vige l'obbligo di dichiarazione per tutte le superfici vitate aziendali e che la dichiarazione va resa obbligatoriamente anche con produzione pari a zero (in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.).

In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa dell'Unione Europea, il richiedente dovrà presentare la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore.

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola sono esonerati, ovviamente, dall'obbligo di aver presentato la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

Alla domanda di aiuto va allegata la seguente documentazione che costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità della stessa:

- relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, da cui si evinca la varietà di uve da sostituire e quella da impiantare, il sesto e la densità di impianto, la forma di allevamento, la particella da dove si estirpa e quella su cui si intende reimpiantare, ed

ogni altra utile indicazione. Nella relazione deve anche essere indicato se il terreno sul quale realizza l'intervento presenta o meno una pendenza superiore al 15%, e se si tratta di impianti realizzati su terrazze e/o ciglioni. Inoltre bisogna indicare la superficie netta (ex art. 75) che si andrà a realizzare e l'eventuale superficie, se prevista, relativa ad aree di servizio e/o capezzagne. L'area relativa alle capezzagne, se previste nel nuovo impianto, deve essere specificata anche se si utilizza un diritto di reimpianto, nel senso che si dovrà specificare per il nuovo impianto che sarà realizzato la quota di vigneto ex-art. 75 e la superficie da destinare a capezzagna;

- computo metrico dei lavori da realizzare;
- planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, compreso il senso dei filari e il sesto di impianto, le eventuali superfici relative a capezzagne e aree di servizio;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla regolarità delle superfici vitate che sono già eventualmente presenti in ambito aziendale;
- copia autenticata nelle forme di legge, del titolo attestante il possesso del diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata e/o possesso di un valido diritto di reimpianto acquistato da altro produttore o prelevato dalla riserva regionale;
- dichiarazione di assenso rilasciata dal proprietario/ri del terreno oggetto di intervento. Nel caso in cui la proprietaria del terreno è una società, la dichiarazione di assenso dovrà essere rilasciata dal rappresentante legale;
- autocertificazione resa dal richiedente (o dal legale rappresentante in caso di Società) con la quale si dichiara:
 - di essere in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995 –
 - Certificazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con indicazione numero e data;
 - di possedere una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita

La documentazione cartacea obbligatoria, da allegare alla domanda di aiuto, va presentata al CAA/Soggetto abilitato/Beneficiario presso cui si compila e si sottoscrive la domanda (o all'Ufficio regionale - Servizio Territoriale Provinciale). Ai fini dell'istruttoria di competenza Regionale (a cura del STP competente), il CAA/Soggetto abilitato ha l'obbligo di trasmettere, unitamente alla domanda, tutta la documentazione cartacea al STP competente per territorio entro 5 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, ovvero entro il 25 giugno 2016.

13. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

13.1 Istruttoria

Con l'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali ed eventuali controlli in campo, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi alle disposizioni di attuazione.

Ricevibilità: viene accertata la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro il termine previsto, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

Questa fase si conclude con la compilazione della apposita check-list nell'applicativo in area riservata SIAN che dovrà essere firmata dall'Istruttore e la foto GIS da conservata nel fascicolo del richiedente. *La data ultima per l'ammissibilità delle domande è il 31 luglio 2016, salva diversa disposizione.*

Ammissibilità: le domande ricevibili ed i documenti ad essi allegati, sono sottoposte all'istruttoria di ammissibilità che può prevedere anche controlli in campo.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita check-list di controllo disponibile sul portale SIAN e, nel caso di controlli in campo, da un verbale con giudizio positivo o negativo di approvazione.

È utile eseguire anche un controllo incrociando i dati del vigneto riportati nella relazione tecnica con quelli presenti nello schedario viticolo.

L'approvazione o la non approvazione della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato da parte del Servizio Territoriale competente che provvede al completamento della ammissibilità delle domande e alla comunicazione al richiedente dell'esito entro il 20 gennaio 2017.

La comunicazione di approvazione della domanda non costituisce atto di concessione del finanziamento che resta subordinato alla approvazione della **finanziabilità** a seguito della graduatoria regionale delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie assegnate alla regione Campania, a cura della Unità Operativa Dirigenziale Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

Controllo in loco (ex-ante): AGEA estrae un campione, pari ad un minimo del 5% delle domande, sul quale opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del Reg. CE 555/2008 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (*per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite*).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a decorrere dal 30 settembre 2016, salvo posticipazioni.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN alla Regione. *Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, sistema di allevamento e stato di coltivazione dei vigneti), unitamente alle misurazioni rilevate, ai sensi dell'art. 75, sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.*

13.2 Eleggibilità delle spese

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda, così come previsto dall'art. 2 del DM n. 6822 del 13 ottobre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse a contributo solo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

13.3 Varianti, proroghe e subentri

Sono consentite, successivamente alla presentazione delle domande piccole variazioni rispetto al progetto originario (es. varietà, orientamento dei filari, tipologia di materiali, ecc.) sempreché, non costituiscano né variazione del punteggio né variazioni delle tipologie d'intervento e di aumento di superfici.

Nel caso le modifiche comportino una variazione della particella ammessa in domanda, una variazione di punteggio o una modifica sostanziale del progetto, le stesse varianti devono essere preventivamente richieste dal beneficiario e autorizzate dal STP competente per territorio.

Le varianti dovranno sempre essere preventivamente richieste dal beneficiario entro dieci giorni dal verificarsi della causa che le ha determinate e, comunque, in tempo utile per consentire al STP istruttore di procedere alla modifica della domanda prima della lavorazione della finanziabilità sul portale SIAN.

In caso di varianti realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, sarà avviato il procedimento di decadenza e revoca del beneficio assegnato, con il recupero delle somme già concesse in via anticipata.

Anche le modifiche della tipologia di pagamento della domanda iniziale, es: da collaudo a fidejussione, devono essere preventivamente richieste ed autorizzate.

13.4 Proroga del termine di esecuzione lavori

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, le cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di *“circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”*.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto del termine di realizzazione dei lavori e, quindi, degli impegni assunti, costituisce un’eccezione alla regola generale del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con la sottoscrizione della domanda.

In tutti i casi in cui non è possibile realizzare i lavori entro i termini previsti, i beneficiari del contributo sono obbligati a darne immediata comunicazione al STP competente, prima del termine fissato per la richiesta del collaudo, motivandone le cause.

L’UOD STP competente, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, esprimerà il proprio parere sul rilascio o meno della proroga e, in caso di esito favorevole, ne darà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all’UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

13.5 Subentri

A seguito del pagamento dell’aiuto, l’eventuale trasferimento dell’Azienda da parte del beneficiario ad altro soggetto deve essere preventivamente comunicato e motivato dal beneficiario al STP competente, per i successivi adempimenti amministrativi ed informatici di competenza.

Non è consentito il subentro ante-pagamento e post-finanziabilità, ovvero tra la data di comunicazione di finanziabilità ed il pagamento.

Il subentrante, oltre ad aggiornare il fascicolo aziendale, deve possedere i requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni regionali e dovrà assumere tutti gli impegni sottoscritti dal cedente nella domanda.

L’eventuale polizza presentata dal beneficiario cedente, dovrà essere integrata da una appendice di subentro prodotta attraverso le apposite funzioni presenti sul portale SIAN in PGI, che segue lo stesso iter della garanzia madre.

13.6 Domanda di rettifica

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale può, previa autorizzazione da parte del STP, presentare una domanda di rettifica presso il CAA/tecnico abilitato tramite il quale ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di rettifica non può comportare aumenti di superficie e deve garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all’atto della domanda di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN.

Nel caso di aziende rientranti nel campione di controllo ex-ante, non sarà possibile presentare una domanda di rettifica.

Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di rettifica deve essere trasmesso all’Ente istruttore competente entro 5 giorni solari dalla presentazione della domanda di rettifica.

La presentazione di una domanda di rettifica comporta l’effettuazione dell’istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità della medesima già indicati precedentemente.

14. GRADUATORIA REGIONALE E CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della concessione del sostegno comunitario viene redatta una graduatoria unica regionale di merito, sulla base dei punteggi attribuiti a seguito di istruttoria da parte delle UOD Servizi territoriali provinciali competenti in osservanza della sotto riportata Tabella dei criteri di selezione/Punteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito indicati.

A decorrere dalla campagna 2016/2017, sulla base della nuova regolamentazione comunitaria, non potranno più essere proposti elenchi di liquidazione in overbooking da un esercizio finanziario a quello successivo. In altri termini le domande non liquidate per esaurimento delle risorse assegnate in un esercizio finanziario, non potranno essere più pagate con i fondi assegnati nell'esercizio finanziario successivo. In tal caso i beneficiari interessati dovranno presentare una nuova domanda.

Per quanto riguarda le domande ammissibili la graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri di priorità:

1. *domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente fino alla concorrenza di € 552.234,00 pari al 15% della dotazione assegnata alla Misura;*
2. *domande con tipologia di pagamento a collaudo;*
3. *domande con tipologia di pagamento anticipato con polizza fideiussoria.*

Tabella dei criteri di selezione

Descrizione riconosciuta	Punteggio
Giovane imprenditore con età minore di 40 anni. In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.	10
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo - Sup. vitata/SAU > del 50%	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali o aziende socie di cooperative	4
Maggiore densità di impianto ad ettaro: - oltre il disciplinare e fino a 3000 ceppi - da 3.001 a 4000 ceppi - oltre 4000 ceppi	3 6 9
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/2011 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	4
Aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del D. Lgs 61/2010	2
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.	5

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore. Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria e sempreché il beneficiario sia disponibile comunque a realizzare l'intervento.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse, è possibile qualora si rendono disponibili ulteriori risorse finanziarie.

La definizione della graduatoria delle domande dovrà avvenire entro il 24 febbraio 2017.

15. ADEMPIMENTI E CONTROLLI

I controlli sono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Campania, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore e in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 2729/2000, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica.

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

È inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

15.1 Adempimenti dell'Amministrazione regionale

I STP territorialmente competenti, a seguito dell'approvazione della graduatoria regionale, comunicano ai beneficiari, a mezzo pec (o altro mezzo) la ammissibilità e la finanziabilità della domanda, conformemente allo schema allegato alle presenti disposizioni *Modello A (Modello A1 per la tipologia di domande a collaudo)*, inviando loro i seguenti documenti:

- schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (*Modello 1*);
- schema di comunicazione "*Termine lavori e richiesta di accertamento finale*" (*Modello 2*).

Per le domande, non ammissibili i STP competenti per territorio provvederanno ad inviare apposita comunicazione a mezzo pec, sulla base del Modello B allegato alle presenti disposizioni.

Le comunicazioni di ammissibilità e finanziabilità delle domande dovranno essere concluse entro il 7 marzo 2017. La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori entro un termine di 15 giorni dall'invito.

I competenti STP - Servizio territoriale provinciale, ad avvenuta presentazione della documentazione e nel rispetto degli adempimenti previsti da AGEA, provvedono a:

- accertare la completezza della documentazione prodotta dai soggetti interessati;
- verificare la regolarità della garanzia fideiussoria ed in particolare la presenza delle sottoscrizioni in originale dell'Ente garante e del contraente, del luogo e della data di sottoscrizione, della presenza del timbro e del nome e cognome del firmatario, nonché alla lavorazione in PGI nel portale SIAN delle garanzie;
- acquisire la conferma della validità della garanzia medesima, utilizzando esclusivamente il "modello di conferma garanzia" Tipo 2, stampato dal SIAN in PGI, in formato PDF, riportante BARCODE e tutti i dati di riferimento della garanzia, del timbro e del nominativo del firmatario dell'Ente garante.
- Provvede, successivamente, a trasmettere all'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali l'originale delle garanzie fideiussorie corredate delle relative conferme di validità rilasciate dalle direzioni degli Enti garanti

L'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'OPAGEA, provvede a:

- verificare la correttezza formale delle garanzie fideiussorie e delle conferme di validità delle garanzie medesime;

- inoltrare all'OP AGEA le garanzie fideiussorie in originale e le relative conferme di validità ai fini della erogazione del contributo a favore di ciascun beneficiario, da parte della stessa AGEA in qualità di Organismo Pagatore.

15.2 Adempimenti dei beneficiari

Successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissibilità da parte del STP competente per territorio e comunque entro il termine indicato, per le tipologie di domande con pagamento anticipato, il beneficiario trasmette la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante *"l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti"*. Detta dichiarazione è redatta utilizzando lo schema di cui al *Modello 1* sopra citato. Ad avvenuta presentazione da parte dei beneficiari di detto Modello 1 l'Ente istruttore territorialmente competente provvede alla registrazione, con apposita procedura, sul portale SIAN in Gestione domande RRV;
- polizza fidejussoria a favore dell'OP AGEA, a garanzia della erogazione anticipata del sostegno comunitario alla RRV. La polizza (o garanzia) fidejussoria deve essere conforme alle procedure dell'OP AGEA dettate per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV, tramite portale SIAN, in Procedure Garanzie Informatizzate (PGI).

La garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it. Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Sull'argomento si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 "Garanzie fideiussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010, (omissis.....*Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAU e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAU del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima....omissis*) nonché, per maggiori dettagli, alla circolare dell'OP AGEA n. 18 prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it.

N.B.: Qualora la documentazione di cui sopra non viene prodotta dai soggetti interessati con le modalità ed entro i termini prescritti, l'UOD STP competente non dà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte dell'OP AGEA e dispone, conseguentemente, la revoca che sarà notificata all'interessato a mezzo pec (o altro mezzo) mediante avvio del procedimento di revoca ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente.

Per quanto riguarda i beneficiari destinatari di pagamenti anticipati, altro adempimento a loro carico riguarda la comunicazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, delle spese effettuate al 15 ottobre e l'ammontare degli importi non ancora utilizzati, ai sensi del DM del 05/08/2014 n. 4615, nei termini e nei modi indicati dalla circolare AGEA del 6/11/2014 prot. n. REVU.2014.1069, pena la sanzione pari all'1% dell'anticipo percepito.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il 15 maggio 2017 complete delle rispettive conferme di validità. Tale scadenza viene posticipata al 20 luglio 2017 per polizze afferenti alle ditte interessate a scorrimenti di graduatoria a seguito di economie e/o rimodulazioni. Detta data non può in nessun caso essere modificata da disposizione della Regione/PA competente.

In caso di domanda di aiuto con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ente istruttore comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

15.3 Termine lavori e richiesta accertamento finale (collaudo)

Ai sensi dell'art. 9, par. 1 del Reg. CE n. 555/2008 l'aiuto è versato previa verifica della esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di aiuto, i richiedenti ammessi con domanda di aiuto a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo presentando apposita comunicazione di "termine lavori e richiesta di collaudo" conforme al modello allegato 3bis della Circolare AGEA del 28/04/2016 - Istruzioni operative n. 13.

A scelta del beneficiario, la richiesta di collaudo potrà esser presentata:

- a) presso il CAA a cui l'azienda ha conferito mandato per la tenuta del fascicolo o presso un tecnico abilitato alla presentazione degli atti dichiarativi della domanda presentata dall'azienda che chiede il collaudo, utilizzando l'apposita procedura disponibile sul portale SIAN;
- b) presso i STP che provvedono a registrarla utilizzando l'apposita procedura su portale SIAN entro 10 giorni solari dalla ricezione.

Nel caso di inserimento del termine lavori e richiesta di collaudo sul portale SIAN da parte del CAA libero professionista abilitato, l'allegato 3 bis viene sostituito dalla stampa riepilogativa disponibile sul portale SIAN ad inserimento ultimato. Inoltre tutti i documenti cartacei relativi alla richiesta di collaudo devono comunque pervenire presso gli uffici regionali competenti (STP) a cura dell'azienda che richiede il collaudo, entro 7 giorni dalla registrazione della richiesta.

Per le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia"), qualora non espressamente escluse, l'azienda deve allegare alla richiesta di collaudo anche apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati.

Le richieste riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo devono essere presentate entro 10 giorni dal termine dei lavori e comunque non oltre il **31 maggio 2017**.

Le richieste riferite a domande di aiuto pagate in anticipo su cauzione devono essere presentate entro 15 giorni dal termine dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva a quella del pagamento dell'anticipo (la data di riferimento del pagamento è quella di finanziabilità del decreto), stante l'obbligo disposto dall'art. 9, par. 2 del Reg. CE n. 555/2008.

Il richiedente dell'accertamento finale contestualmente alla comunicazione è tenuto ad aggiornare il Fascicolo aziendale, eventualmente fossero intervenute modifiche, costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs 99/2004.

La mancata presentazione della comunicazione "Termine lavori e richiesta di collaudo" comporta, per i beneficiari con pagamento a collaudo il mancato inserimento in elenco di liquidazione e per i beneficiari con pagamento anticipato, l'incameramento da parte dell'OP AGEA della garanzia fideiussoria connessa. In tal caso entro trenta giorni

lavorativi al superamento di detti termini l'Ente istruttore territorialmente competente (STP), ai sensi della legge n. 241/90, da avvio al procedimento di revoca del contributo, comunicandolo al beneficiario a mezzo pec e/o raccomandata con avviso di ricevimento e per conoscenza all'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

In funzione dell'esito della chiusura del procedimento amministrativo di revoca, si procederà o meno alla compilazione della "denuncia di sinistro" come previsto dalle procedure AGEA.

La comunicazione "Termine lavori e richiesta di collaudo" deve essere corredata dalla documentazione di seguito specificata:

- a) documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- b) documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi, nonché di quella del tecnico professionista;
- c) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati (computo metrico) e con la descrizione dettagliata di quelli svolti in economia. La relazione deve riportare la superficie netta (ex art. 75) nonché quella relativa alle aree di servizio ed alle capezzagne, se presenti, sia in caso di estirpo e reimpianto, sia in caso di utilizzo di un diritto di reimpianto. Inoltre deve essere indicato se si tratta di impianti realizzati su terrazzi e/o ciglioni.

Tale relazione deve attestare:

- 2.3 la tipologia dei lavori effettuati;
- 2.4 le "ore-lavoro" necessarie per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- 2.5 le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione.

Nella medesima relazione, inoltre, deve essere indicato:

- 2.6 che i lavori attinenti le lettere A), B) e C) sotto indicate qualora eventualmente effettuati, sono stati eseguiti con mezzi in possesso dell'azienda ed idonei allo scopo;
- 2.7 che la manodopera per l'eventuale esecuzione dei lavori di cui alle lettere D), E), F), G), ed H) sotto riportate è stata fornita dal beneficiario, da persona familiare e/o da salariati.

Concorrono a formare lavori in economia e/o contributi in natura le opere relative alle voci:

- A. estirpazione di vigneto obsoleto;
- B. scasso con mezzi meccanici alla profondità media di cm 100, su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento;
- C. squadro e picchettamento;
- D. distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organo-minerali per vigneti per uva da vino;
- E. posa in opera di barbatelle innestate e certificate;
- F. posa in opera di paleria e/o altro materiale per armatura vigneti a filari;
- G. posa in opera dei fili di ferro;
- H. manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema di allevamento del vigneto.

Inoltre, a decorrere dalle domande per cui il premio è stato erogato nell'esercizio finanziario 2012, come previsto dal DM n.ro 4615 del 05/08/2014 modificato da decreto MIPAAF n. 3730 del 23/10/2015, ad allegare alla richiesta di collaudo la rendicontazione annuale delle spese effettuate in corso d'opera.

15.4 Verifica dei lavori realizzati

La verifica della avvenuta esecuzione dei lavori approvati e finanziati riguarda la totalità delle domande oggetto di finanziamento. Ai fini del rispetto della segregazione delle funzioni, è opportuno che la stessa fosse effettuata da personale diverso da quello che ha svolto l'istruttoria tecnico-amministrativa per l'ammissibilità della domanda.

Nel corso della verifica di avvenuta realizzazione dei lavori approvati e finanziati gli stessi vengono misurati in campo con doppia metodologia.

Per quanto riguarda il rispetto delle superfici interessate dagli interventi, nonché per il controllo del potenziale produttivo, la misura considerata è quella prevista dal Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, art. 1, comma 6).

Mentre, per quanto riguarda la superficie per la quale è riconosciuto il contributo per la RRV, la misurazione, come già indicato al precedente paragrafo 6.5 (*Superficie di intervento*), viene effettuata con riferimento ai criteri previsti all'ex articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE.

Le modalità e le specifiche tecniche per misurare le superfici interessate dagli interventi realizzati sono contenute nel documento "Specifiche Tecniche. Superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del SIGC" versione. 1.0 - ottobre 2009 di cui alla Circolare AGEA ACIU n. 1415 del 03/11/2009.

I **collaudi** in campo per le domande con tipologia **pagamento a collaudo** presentate nella campagna 2016/2017, dovranno concludersi **entro il 10 settembre 2017**.

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata i STP caricano sul portale SIAN gli esiti dei collaudi eseguiti al fine di consentire lo svincolo della polizza entro i termini fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

A seguito dei collaudi in campo, inoltre, si procede all'aggiornamento dei dati dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Elenchi di liquidazione

Tramite l'applicazione disponibile sul portale SIAN, l'UOD formula gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto da parte dei STP e li trasmette all'OP AGEA, secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per l'invio degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono quelli indicati nella nota DPMU.2016.257 del 25 gennaio 2016, e in particolare:

- entro e non oltre il 20 luglio per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a fidejussione, debitamente corredate dalle polizze in originale;
- entro e non oltre il 21 settembre per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a collaudo.

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'OP AGEA entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria fissato al 15 ottobre.

16. REVOCA DEL SOSTEGNO

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del singolo richiedente e/o la mancata o parziale realizzazione degli interventi approvati e finanziati comportano l'obbligo della restituzione totale o parziale del sostegno concesso.

In caso di subentro, gli impegni assunti dal beneficiario che ha sottoscritto la domanda vengono trasferiti al subentrante per tutta la durata residua del periodo.

Il trasferimento dell'Azienda del soggetto beneficiario dell'aiuto ad altro soggetto deve essere sempre preventivamente comunicato e autorizzato.

17. RESTITUZIONI E PENALI

Per il calcolo delle restituzioni si applica quanto previsto dalla circolare AGEA prot. N. UMU.2014.1151, del 03/06/2014, che prevede che, in tutti i casi in cui non viene accertato

il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, opere non conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore o fatture non eleggibili, ecc.), ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezzi regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti (economie di spesa), ad errori dell'Amministrazione o a mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate, ai fini dello svincolo della garanzia il beneficiario è tenuto a rimborsare solo l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto.

Per lo svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale, calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'UOD STP competente accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

Al fine di rendere l'investimento tecnicamente sostenibile e valido, anche in considerazione di quanto già applicato nelle precedenti campagne, la superficie realizzata non può essere inferiore all'80% di quella ammessa. Nel caso si verifichi tale ipotesi, il beneficiario è tenuto a restituire l'intera somma ricevuta anticipatamente maggiorata della penale del 20%, mentre in caso di pagamento a collaudo lo stesso non avrà esito positivo.

Nel caso invece la superficie realizzata sia compresa tra l'80 e il 100%, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla superficie non realizzata maggiorata del 20% sempreché tale differenza non sia scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'Ufficio competente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

In conformità a quanto indicato nella Circolare AGEA n. 18 del 02/05/2012, se il beneficiario comunica di rinunciare all'aiuto prima della materiale percezione dell'importo pagato dall'OP AGEA, è tenuto a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale nelle modalità sopra indicate.

Resta fermo che se il pagamento non è stato effettuato, nulla deve essere restituito.

Per i destinatari di pagamenti anticipati, in caso di mancato adempimento, entro il termine del 30 novembre, dell'obbligo di comunicazione delle spese sostenute al 15 ottobre di ciascun anno e l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati, ai sensi del DM del 05/08/2014 n. 4615, nei termini e nei modi indicati dalla circolare AGEA del 6/11/2014 prot. n. REVU.2014.1069, è prevista una penale pari all'1% dell'anticipo percepito.

Modalità di pronuncia della decadenza

La procedura di revoca/decadenza totale o parziale del contributo è posta in essere dall'UOD STP competente. Le fasi del procedimento di revoca, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., prevedono:

- a. la contestazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec, per il venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo. Tale contestazione deve prevedere l'invito al beneficiario a fornire chiarimenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- b. l'ulteriore verifica, sulla base dei chiarimenti e/o della documentazione forniti dall'interessato, del mantenimento o meno dei presupposti per la revoca mediante

adeguata attività di accertamento che, qualora non possa realizzarsi per via documentale, avverrà mediante sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato);

- c. in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, quest'ultimo deve essere tempestivamente revocato con apposito provvedimento;
- d. formale contestazione dell'accertata inadempienza all'interessato, con invito alla restituzione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata con le modalità in precedenza richiamate, le somme già percepite, cui andranno aggiunti gli interessi legali e/o le eventuali sanzioni previste.

La comunicazione di decadenza deve contenere i seguenti elementi:

1. *motivazioni (in fatto e diritto) del provvedimento con relativo verbale;*
2. *quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;*
3. *procedure per la presentazione del ricorso;*
4. *entità degli eventuali somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora.*

Modalità e tempi di restituzione

Qualora si verificano delle situazioni in cui non può essere riconosciuto l'aiuto versato, ai fini dello svincolo della garanzia, il beneficiario è tenuto a restituire tale l'importo maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Se la motivazione del mancato riconoscimento dell'aiuto è dovuta a:

- *costi unitari effettivamente sostenuti inferiori a quelli riportati nei prezzi regionali,*
- *errori dell'Amministrazione,*
- *cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009,*

ai fini dello svincolo della garanzia il beneficiario, con la procedura attualmente prevista da AGEA, deve restituire, entro il 30° giorno dalla richiesta di restituzione, il solo capitale non riconosciuto.

Se la restituzione non avviene entro il 30° giorno, decorrono i termini per l'applicazione degli interessi, calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione, così come previsto al paragrafo 19 della circolare AGEA prot. UMU.2014.1151 del 3 giugno 2014.

L'ammontare ed il termine della restituzione viene calcolato in automatico nell'applicativo gestione domande di ristrutturazione vigneti, in area riservata SIAN, in cui è possibile compilare e stampare direttamente le lettere da inviare ai beneficiari. Pertanto il sistema potrà essere successivamente aggiornato e modificato direttamente da AGEA.

La suddetta modalità di restituzione si applica anche nei casi in cui, per sopraggiunte motivazioni scaturite da errori di stima non valutabili in fase di progettazione, la superficie realizzata è inferiore a quella pagata, purché sia stata realizzata per almeno l'80% di quella pagata e si possa riconoscere la validità tecnico-economica dell'impianto realizzato.

La restituzione delle somme deve avvenire tramite pagamento diretto effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con versamento sul c/c di contabilità speciale n° 1300 intestato ad "AGEA aiuti ed ammassi comunitari".

Le restituzioni possono anche essere effettuate dal beneficiario mediante bonifico bancario a favore di "AGEA, gestione aiuti e ammassi comunitari" - per il tramite della Banca D'Italia - Tesoreria dello Stato, utilizzando il numero IBAN: IT73W0100003245350200001300, avendo cura di indicare nella causale il numero di domanda di pagamento, la campagna di pagamento e la motivazione del versamento (capitale, interessi, sanzioni, economie di spesa).

In caso di domande con pagamento anticipato, qualora il beneficiario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti (indicati nella denuncia di sinistro), a seguito della chiusura del procedimento amministrativo da parte della Regione (elenco di incameramento), l'AGEA provvederà al recupero tramite l'escussione della polizza

fideiussoria, oppure, l'emanazione di apposito decreto ingiuntivo e, in mancanza di restituzione, all'iscrizione al Ruolo e all'attivazione delle procedure previste dalla normativa in tema di riscossione coattiva a favore della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che sulla base della legge n. 289 del 27/12/02 - Art. 25 - comma 1 e 4, non vengono richieste restituzioni di importi indebitamente percepiti inferiori o uguali a 12 Euro e non sono concesse erogazioni per importi inferiori a 12 Euro.

Denuncia di sinistro - Calcolo degli interessi - svincolo garanzia

La denuncia di sinistro è una check-list che deve essere compilata, tramite l'apposita funzione presente nell'applicativo informatico in area riservata SIAN, ogni qualvolta vi sia una restituzione a fronte di un pagamento anticipato.

Una volta compilata la denuncia di sinistro, questa va protocollata con l'apposito tasto, stampata ed inviata al beneficiario.

A seguito della restituzione, sempre nell'apposita sezione dell'applicativo presente sul portale SIAN, il funzionario istruttore procederà all'inserimento degli estremi della quietanza ed alla lavorazione dello svincolo della garanzia.

Sull'argomento si rinvia a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4 del Decreto Ministeriale 15938 del 20/12/2013, ed alle specifiche Circolari AGEA in materia.

Se la restituzione da parte del beneficiario avviene oltre il 30° giorno dalla data di richiesta di restituzione si applicano gli interessi legali. In tal caso, il sistema provvede al calcolo degli interessi (tasto "Calcola") dovuti. A questo punto viene abilitata la funzione di "Stampa" di una seconda lettera da inviare al beneficiario, in cui sono indicati i termini e le modalità dell'ulteriore restituzione riguardante gli interessi legali dovuti a causa della restituzione oltre il 30° giorno.

A seguito della restituzione si procede con la lavorazione sul portale SIAN della check-list di svincolo/incameramento della polizza fideiussoria.

18. DEMARCAZIONE CON PSR

Sono attualmente esclusi dal finanziamento del PSR i reimpianti di vigneti, per cui resta assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e OCM mentre i nuovi impianti finanziabili con il PSR 2014/2020 sono quelli derivanti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.64 del Reg. UE 1308/2013. Inoltre, le presenti disposizioni regionali sono conformi alla nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 settembre 2009 n. 6619 sulla demarcazione tra PSR e OCM vino.

19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'AGEA -Ufficio monocratico, con nota del 19 gennaio 2011 n. 184 ha comunicato che provvederà ad inserire la clausola compromissoria in calce alle domande di pagamento nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari.

Il contenuto di tale clausola è il seguente: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Tutti i richiedenti i benefici per la misura ristrutturazione sono pertanto a conoscenza della clausola compromissoria di AGEA e del suo contenuto.

SCHEDA 1

REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

SINTESI DEL PROGETTO DELLA REGIONE CAMPANIA RELATIVO
ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E
NAZIONALE CONNESSA ALLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI

1. SPECIFICHE TECNICHE

1.1 Area di intervento: intero territorio regionale

1.2 limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP: Sì

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.

1.4 **Varietà** le varietà previste, riportate nella tabella successiva, sono, per i vini a Denominazione di Origine quelle individuate dai disciplinari di produzione e, per i vini ad Indicazione Geografica, i vitigni autoctoni diffusi nelle relative zone di produzione (Decreto Dirigenziale UOD 09 del 26/06/2014 n. 104).

ELENCO DEI VITIGNI IDONEI IN CAMPANIA

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
002	AGLIANICO N.	Nero
003	AGLIANICONE N.	Nero
009	ALEATICO N.	Nero
012	ANCELOTTA N.	Nero
016	ASPRINIO BIANCO	Bianco
019	BARBERA N.	Nero
023	BELLONE B. (Prov. CE)	Bianco
029	BIANCOLELLA B.	Bianco
032	BOMBINO BIANCO B. (Prov. NA, AV e SA)	Bianco
043	CABERNET SAUVIGNON N.	Nero
493	CAPRETTONE	Bianco
365	CASAVECCHIA N. (Prov. CE)	Nero
398	CATALANESCA B. (Prov. NA)	Bianco
060	CESANESE COMUNE B. (solo Prov. SA)	Bianco
298	CHARDONNAY B. (Prov. BN)	Bianco
062	CILIEGIOLO N. (Prov. CE)	Nero
065	CODA DI VOLPE B.	Bianco
079	FALANGHINA B.	Bianco
383	FENILE B. (prov.SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
081	FIANO B.	Bianco
083	FORASTERA B.	Bianco
384	GINESTRA B. (prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
097	GRECO B.	Bianco
099	GRECO NERO N. (Prov. NA)	Nero
106	GUARNACCIA B. (Prov. NA)	Bianco
010	GUARNACCIA N. (per la Prov. NA)	Nero
117	LAMBRUSCO MAESTRI N. (Prov. BN)	Nero
129	MALVASIA BIANCA B. (Prov. AV e SA)	Bianco
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. (Prov. BN)	Bianco
146	MERLOT NERO N.	Nero
150	MONTEPULCIANO N.	Nero
151	MONTONICO BIANCO B. (Prov. NA e SA)	Bianco
153	MOSCATO BIANCO B.	Bianco
176	OLIVELLA N.	Nero
381	PALLAGRELLO BIANCO - Caserta ⁽¹⁾⁽²⁾ ⁽¹⁾ Solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); ⁽²⁾ area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano M. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Bianco
382	PALLAGRELLO NERO N. - Caserta ⁽¹⁾⁽²⁾ 1) solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); 2) area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano S. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Nero
385	PEPELLA B. (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
189	PIEDIROSSO N.	Nero

193	PINOT BIANCO B. (Prov. CE)	Bianco
194	PINOT GRIGIO G. (Prov. CE)	Bianco
195	PINOT NERO N.	Nero
199	PRIMITIVO N. (Prov. BN e CE e NA)	Nero
210	RIESLING B. (Prov. CE)	Bianco
209	RIESLING ITALICO B. (Prov. CE)	Bianco
386	RIPOLO B. (prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
218	SANGIOVESE N. (Prov. BN e SA)	Nero
220	SAN LUNARDO B. (Prov. NA)	Bianco
225	SCIASCINOSO N.	Nero
230	SYLVANER VERDE B.	Bianco
444	TINTORE (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
238	TRAMINER AROMATICO RS. (Prov. CE)	Rosato
244	TREBBIANO TOSCANO B. (Prov. BN e SA)	Bianco
387	TRONTO (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
247	UVA DI TROIA N. (Prov. BN e CE)	Nero
250	VELTLINER B. (Prov. CE)	Bianco
252	VERDECA B.	BIANCO

1.5 Forme di allevamento

Ammesse:

a spalliera/filare (Guyot, Cordone Speronato o sistemi di potatura similari) cortina semplice alberata (o a festone) per ASPRINIO DI AVERSA altre forme verticali idonee alla meccanizzazione.

Non Ammesse:

Tendone, raggiera, pergola, pergoletta o altre forme orizzontali salvo deroga per le isole e zone costiere.

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro (densità impianto)

Secondo quanto previsto dai disciplinari di produzione

1.7 Superficie minima

Per le domande presentate dalle aziende singole la superficie minima ammessa è di almeno 0.30 ha.

Per le domande presentate nell'ambito di progetti collettivi la superficie minima per ogni singola azienda che partecipa è di almeno 0.30 ha.

*Gli interventi non possono riguardare appezzamenti di estensione inferiori alle 10 are **qualora gli stessi costituiscano appezzamento singolo.***

Per le sole zone costiere (aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), e delle isole Ischia e Capri, la superficie minima è stabilita in 0,25 ha. Gli interventi di cui al punto precedente possono riguardare appezzamenti inferiori alle 10 are.

1.8 Azioni previste

A) RICONVERSIONE VARIETALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A Riconversione varietale <i>Cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale.</i>	Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto obsoleto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche. Reimpianto con diritti in portafoglio con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale , idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. Reimpianto Anticipato con diverse varietà di vite. Sovrainnesto di vigneto, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

B) RISTRUTTURAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
B Ristrutturazione <i>Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti</i>	Estirpazione di un vigneto obsoleto e Reimpianto con le stesse varietà di vite realizzato nella stessa unità vitata, con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	Reimpianto con diritti in portafoglio di un vigneto in una diversa collocazione , più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedoclimatiche, ed economiche) mantenendo le stesse varietà di vite e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.
	Reimpianto Anticipato di un vigneto con le stesse varietà di vite ma in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedoclimatiche ecc) o con modifiche al sistema di coltivazione della vite.
C Adeguamento del vigneto <i>Razionalizzazione dell'impianto</i>	Adeguamento del vigneto obsoleto alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente esclusa l'ordinaria manutenzione.

Il SOVRAINNESTO è cumulabile con gli interventi previsti per la l'azione C.

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto

- 2000 piante

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione

- Entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella a cui è stata effettuata l'erogazione del sostegno comunitario e comunque entro i 5 anni indicati dal regolamento.

1.11 Priorità riconosciute - Formazione graduatoria

Per le domande da pagare nello stesso esercizio finanziario di quello di presentazione sono riconosciute le seguenti priorità:

- domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;
- domande presentate con tipologia di pagamento a collaudo;
- domande con pagamento anticipato polizza fideiussoria. Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore o uguale a 40 anni.

Per la graduatoria saranno attribuiti punteggi differenti ai seguenti criteri di selezione:

- aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali
- aziende con rapporto SAU/Sup. vitata > 50%
- densità dei ceppi
- soggetti che conducono con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto
- aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela vini riconosciuto
- cooperative che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.

Nell'ambito della stessa selezione, a parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % di contributo comunitario ai costi della Ristrutturazione e riconversione

- *Max 60%*

2.2 % di indennizzo per le perdite di reddito

- *Max 100 %*

2.3 Determinazione della perdita di reddito

- sono calcolati considerando sia la perdita di reddito derivante dalla resa media regionale del vigneto (in funzione della tipologia di uve - DO/IG) per i prezzi medi delle uve, sia i mancati costi di raccolta delle uve.

I criteri sono quelli definiti nel Decreto Direttoriale (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010.

2.4 Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro

- *13.500,00 Euro/ettaro (elevato ad € 24.500 euro/ettaro per Isole e impianti su terrazzi e ciglioni)*

2.5 Modalità di erogazione dell'aiuto

- *Nel limite del 60% dei costi sostenuti*

2.6 Tempi di erogazione dell'aiuto

- *anticipato su cauzione*

- *a collaudo*

2.7 Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato

- *120 % del sostegno comunitario anticipato.*

TABELLE ANALISI DEI COSTI

Nelle **Tabelle** di seguito riportate, a titolo di esempio, è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, riferiti ad un *impianto tipo* considerato con una densità scelta di 3300 barbatelle per ettaro ed alle diverse *tipologia di intervento*.

I prezzi riportati sono quelli del prezzario Regionale per le opere di miglioramento fondiario approvato con Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2008 n. 569 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 12/05/2008), come modificata dalla Deliberazione G.R. del 20 novembre 2008 n. 1827 (BURC n. 52/2008) ed aggiornati con Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010).

Per i costi relativi alle tipologie di materiali ammessi, non riportati nelle seguenti tabelle esemplificative, come ad esempio i pali di c.a. o di metallo, si rinvia al prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

Ai sensi della DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai prezzi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia e Procida si applicherà un aumento del 30% di quelli unitari previsti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario, mentre per l'Isola di Capri si applicherà un aumento del 50%, in ragione della natura e della particolare ubicazione di detti territori, nonché delle ricadute economiche e finanziarie a carico delle aziende agricole ivi ubicate, e comunque non oltre il contributo massimo di € 24.500/ha. Inoltre, per i progetti relativi alle sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni, ubicati su tutto il territorio regionale, è previsto un aumento del 30% ai prezzi dei lavori rispetto a quelli previsti nel prezzario regionale, e comunque non oltre il contributo massimo di € 24.500/ha. Analoga maggiorazione del 30% dei costi è prevista per i lavori di ristrutturazione della varietà Asprinio ad alberata.

Tali maggiorazioni non sono cumulabili, nel senso che gli impianti su gradoni o su terrazzi realizzati nelle Isole non usufruiscono del cumulo di maggiorazione.

Tabella 1 - Esempio di costo di 1 ettaro di vigneto con estirpazione e reimpianto

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO				
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50				
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE				
RICONVERSIONE VARIETALE		A1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE		B1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
LAVORI	UM	Quantità	Costo Unitario P≤15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P≤15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%
1- Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso.	ha	1	€ 1.092,87	€ 1.258,47	€ 1.092,87	€ 1.258,47
2- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79
3- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89
4- Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93
5- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68
6- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48
7- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00
8- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	700	€ 4,10	€ 4,10	€ 2.870,00	€ 2.870,00
9- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00
10- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00
	Totale costi per ettaro da prezario				€ 16.743,35	€ 17.364,24
11- Spese tecniche (*)	max 8% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)				€ 1.339,47	€ 1.389,13
	Totale costi riconoscibili				€ 18.082,82	€ 18.753,37
	Contributo max/ha 60% dei costi				€ 10.849,69	11.252,02
Mancati redditi (M.R.) attribuiti calcolati per le prime 2 campagne (€ 1.500 per campagna) max 3.000,00 €/ha					€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale da corrispondere					€ 13.849,69	€ 14.252,02

(*) vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro

Tabella 2 - Esempio di costo di 1 ettaro di reimpianto vigneto con diritto o reimpianto anticipato

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO		DENSITÀ D'IMPIANTO			
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.		3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50			
AZIONI PREVISTE			CODICE AZIONE			
RICONVERSIONE VARIETALE			A2 A3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato			
RISTRUTTURAZIONE			B2 B3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato			
LAVORI	UM	Quantità	Costo Unitario P<15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P<15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%
1- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79
2- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89
3- Spietramento con asportazione del materiale	m³/ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93
4- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68
5- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48
6- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00
7- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	700	€ 4,10	€ 4,10	€ 2.870,00	€ 2.870,00
8- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00
9- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00
	Totale costi per ettaro da prezzo				€ 15.650,48	€ 16.105,77
10- Spese tecniche *	max 8% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)				€ 1.252,04	€ 1.288,46
	Totale costi riconoscibili				€ 16.902,52	€ 17.394,23
	Contributo max/ha 60% dei costi				€ 10.141,51	€ 10.436,54
	Totale da corrispondere				€ 10.141,51	€ 10.436,54

* vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

Tabella 3 - Esempio di costo per il sovrainnesto di n. 3300 ceppi di vite

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE		A4 SOVRAINNESTO		
LAVORI	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1- Acquisto di marze certificate	n°	3300	€ 0,39	€ 1.287,00
2- Innesto di piante di viti di età non superiore ai 10 anni con marze fornite da vivai autorizzati che ne attestino la sanità e la rispondenza varietale.	n°	3300	€ 1,06	€ 3.498,00
Totale costi per ettaro da prezzario				€ 4.785,00
3 - Spese tecniche*	max 8% della somma delle voci precedenti			€ 382,80
Totale costi riconoscibili				€ 4.785,00
Contributo max/ha 60% dei costi				€ 2.871,00
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna				€ 2.000,00
Totale da corrispondere				€ 5.100,68

* vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

È possibile cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C (razionalizzazione impianto) limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4) singolarmente o congiuntamente, riportati nella tabella seguente. In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Tabella 4 - Esempio di costo per lavori di adeguamento del vigneto (modifica della forma di allevamento, infittimento, sostituzione pali in legno, filo di ferro, ecc.)

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
		C - Adeguamento vigneto		
LAVORI	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1- Modifica della forma di allevamento con manodopera specializzate e/o in economia, mediante potatura di n. 1500 piante di vite.	n°	1500	€ 4,00	€ 6.000,00
2- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	40	€ 7,95	€ 318,00
3- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	300	€ 4,10	€ 1.230,00
4- Filo di ferro in zinco alluminio di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg	300	€ 1,65	€ 495,00
5- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera	n° max	1000	€ 2,65	€ 2.650,00
Totale costi per ettaro da prezzo				€ 10.693,00
6 - Spese tecniche*	max 8% della somma delle voci precedenti			€ 855,44
Totale costi riconoscibili				€ 11.548,44
Contributo max/ha 60% dei costi				€ 6.929,06
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna				€ 2.000,00
Totale da corrispondere				€ 8.929,06

* vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

Per l'Azione C, le domande sono da ritenersi ammissibili se prevedono almeno 3 delle 5 tipologie di lavori previste. Nella relazione tecnica dovranno essere specificate le tipologie di lavori che si intendono realizzare nell'ambito della misura C (potatura, sostituzione di pali e filo di ferro, ecc.).

È possibile, inoltre, cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4).

In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Modello A
(pagamento anticipato)

Alla Ditta _____

Pec.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 – MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. CAMPAGNA VITIVINICOLA _____. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA/_____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che l'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, con Decreto Regionale Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____

Per consentire a questo Ufficio di dare corretta attuazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, del citato sostegno comunitario anticipato, la S.V. è tenuta a presentare a questo Ufficio, entro il _____, la documentazione di seguito indicata:

i. dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1, allegato alla presente, sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal rappresentante legale in caso di Società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni è stata avviata:

- inizio estirpazione vigneto;
- notifica di avvenuta estirpazione;
- avvio dei sovrainnesti;
- avvio della modifica della forma di allevamento;
- prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

- ii. Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP AGEA di importo assicurato pari al 120% del sostegno comunitario concesso, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione del sostegno comunitario.

La suddetta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN.

Qualora la documentazione di cui sopra non sarà prodotta dalla S.V. entro il suddetto termine del _____, non si darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione e si darà avvio al procedimento di revoca della domanda.

Al termine dei lavori, Inoltre, codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il _____, con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" da parte della S.V. entro il termine indicato comporta l'avvio del procedimento di restituzione del contributo anticipato e l'incameramento della garanzia fideiussoria.

Detta comunicazione deve essere corredata dal computo metrico consuntivo e dalla relazione a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente

Allegati:

1. Schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (Modello 1);
2. Schema della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti (Modello 2);

Modello A1
(pagamento a collaudo)

Alla Ditta _____

Pec.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 – MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. CAMPAGNA VITIVINICOLA _____. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che l'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ ha approvato la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore. In particolare la S.V., in riferimento alle dichiarazioni ed agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario.

Al termine dei lavori codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il _____ con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" da parte della S.V. entro il termine indicato comporta la non erogazione dell'aiuto comunitario e l'avvio del procedimento di decadenza.

Detta comunicazione deve essere corredata dalla relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente

Alla UOD Servizio territoriale provinciale di _____

OGGETTO: regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n._____. **Comunicazione inizio lavori e trasmissione polizza fidejussoria per l'anticipazione del contributo.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, e-mail _____ in qualità di _____ dell'azienda denominata _____ C.U.A.A. _____, con sede in _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che l'azienda denominata _____, C.U.A.A. _____, intestataria della domanda AGEA n. _____ per l'anticipazione del sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola _____, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/13 e n. 555/2008, in riferimento alla nota di codesto Ufficio prot.n. _____, del _____, ha avviato le seguenti operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di aiuto:

- inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- preparazione del terreno;
- notifica di avvenuta estirpazione;
- avvio dei sovrainnesti;
- avvio della modifica della forma di allevamento;
- prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Al riguardo si allega garanzia fideiussoria rilasciata dall'Ente garante.

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

Modello 2

Alla REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
UOD Servizio Territoriale Provinciale di

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013- Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. DOMANDA AGEA _____.

Comunicazione termini lavori e richiesta accertamento finale delle opere eseguite.

Il _____ sottoscritto _____,
C.F. _____ nato a _____
(Prov. _____) il _____, residente a
_____, (Prov. _____), via
_____, n. _____

C.A.P. _____, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni contenute nella comunicazione di codesto Settore protocollo n. _____ del _____, **comunica** che in data _____ sono terminati i lavori indicati nella domanda di aiuto in oggetto ed approvati da codesto Servizio.

Ai fini del pagamento della domanda di aiuto in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio competente il collaudo in loco per l'accertamento finale delle opere eseguite.

OPPURE

Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento anticipato della domanda di aiuto in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio competente il collaudo in loco per l'accertamento finale delle opere eseguite.

ALLEGATI:

- o *documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;*
- o *documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;*
- o *computo metrico consuntivo dei lavori realizzati;*
- o *relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato ai lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia*
- o *dichiarazione di responsabilità del beneficiario in merito alle operazioni svolte in economia e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati ;*
- o *planimetria delle opere realizzate;*
- o *allegato 3 bis;*
- o *comunicazione delle spese sostenute per richiesta collaudo (ai sensi D Mipaaf n. 4615 del 5/8/2014) da compilare c/o il CAA.*

_____, lì _____

F I R M A

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

Modello B

Alla Ditta

OGGETTO: regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.

Comunicazione di non approvazione e non ammissibilità all'aiuto.

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario n. _____, presentata da Codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio / CAA _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Avverso la presente comunicazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione.

Il Dirigente